

Università degli Studi di Napoli
“ Parthenope ”

Pos: AG

Decreto n. 200

IL RETTORE

- VISTA la legge 19 novembre 1990 n. 341, art. 11 co.1;
- VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 - Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei approvato con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
- VISTI i decreti ministeriali del 16 marzo 2007, relativi alla determinazione delle classi delle lauree universitarie e delle lauree universitarie magistrali;
- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n.240, ed in particolare l'art.5, comma 1, lettera a);
- VISTO il decreto Legislativo 27 gennaio 2011, n.19, di attuazione della predetta disposizione normativa;
- VISTO il decreto ministeriale 30 gennaio 2013, n.47, concernente l'accREDITAMENTO dei corsi di studio;
- VISTO il decreto ministeriale 23.12.2013, n. 1059, concernente l'autovalutazione, l'accREDITAMENTO iniziale e periodico dei corsi di studio e la valutazione periodica, che ha modificato ed integrato il predetto DM n. 47/2013;
- VISTO il decreto ministeriale del 12.12.2016 n. 987 concernente l'autovalutazione, l'accREDITAMENTO iniziale e periodico dei corsi di studio;
- VISTO il vigente Statuto di Ateneo, emanato con con D.R. n.830 del 02/11/2016;
- TENUTO CONTO che, a seguito dell'emanazione del nuovo Statuto, si è reso necessario procedere ad una revisione del regolamento didattico anche in virtù della proposta di istituzione di un corso sperimentale ad orientamento professionale introdotto dal DM n. 987 del 12.12.2016;
- ATTESO che il nuovo testo del Regolamento Didattico d'Ateneo, è stato approvato dal Senato accademico in data 17/01/2018 e dal Consiglio di Amministrazione in data 17/01/2018;
- TENUTO CONTO che il testo approvato è stato trasmesso al MIUR con prot. 4174 del 18 gennaio 2018;

- VISTA la nota ministeriale (Servizio Autonomia Universitaria e Studenti - Uff.II) giunta al CUN con Prot. N. 413 del 18/01/2018, di trasmissione del Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università degli Studi di NAPOLI Parthenope;
- TENUTO CONTO del parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nell'adunanza del 22/02/2018 relativo alla proposta formulata da codesto Ateneo di modifica della parte generale del Regolamento Didattico d'Ateneo;
- VISTO il DR n 154 del 12 marzo 2018 con il quale sono state recepite le osservazioni comunicate dal CUN;
- TENUTO CONTO che il Regolamento didattico di Ateneo, modificato come richiesto dal CUN, è stato trasmesso al MIUR con nota prot. n. 21688 del 12/03/2018;
- PRESO ATTO che tale testo è stato inoltre approvato nell'adunanza del SA del 26 marzo 2018;
- VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nell'adunanza del 21/03/2018;
- VISTA la nota MIUR n. 10510 BIS del 30/03/2018 con la quale è stata approvata la modifica della parte generale del Regolamento didattico di Ateneo dell'Università degli Studi di NAPOLI "Parthenope" ed è stata formulata la relativa autorizzazione ad emettere il conseguenziale decreto Rettorale di emanazione;
- VISTO l'art. 9 dello Statuto di Ateneo

DECRETA

E' emanato il Regolamento didattico di Ateneo - parte generale il cui testo è allegato al presente Decreto e ne forma parte integrante e sostanziale .

Napoli, 4 aprile 2018

f.to **IL RETTORE**
(Prof. Alberto Carotenuto)

REGOLAMENTO
DIDATTICO DI ATENEO
- Parte generale -

INDICE

TITOLO I

DEFINIZIONI E FINALITA'

- Art. 1 Definizioni
- Art. 2 Autonomia Didattica e Principi Generali

TITOLO II

STRUTTURE DIDATTICHE E PRINCIPI GENERALI PER I CORSI DI STUDIO

- Art. 3 Strutture Didattiche
- Art. 4 Titoli di Studio
- Art. 5 Corsi di Studio e Classi di Corsi di Studio
- Art. 6 Corsi di Studio Interdipartimentali ed Interuniversitari
nazionali ed esteri e Rilascio Titoli Congiunti
- Art. 7 Crediti Formativi Universitari (CFU)
- Art. 8 Competenze Didattiche dei Dipartimenti
- Art. 9 Competenze Didattiche dei Consigli di Corso di Studio
- Art. 10 Competenze Didattiche delle Scuole interdipartimentali
- Art. 11 Ordinamenti didattici dei Corsi di Studio

- Art. 12 Istituzione, Attivazione, Modificazione e Disattivazione dei Corsi di Studio
- Art. 13 Accredimento e valutazione periodica dei Corsi di Studio
- Art. 14 Requisiti di Accesso ai Corsi di Studio
- Art. 15 Manifesto Annuale degli Studi
- Art. 16 Corsi di Specializzazione
- Art. 17 Competenze Didattiche dei Consigli di Corso di specializzazione
- Art. 18 Corsi di Master Universitari di 1° e 2° livello

TITOLO III
TIPOLOGIA E REGOLAMENTAZIONE DEI
CORSI DI STUDIO E DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

- Art. 19 Corsi di Laurea
- Art. 20 Corsi di Laurea Magistrale e Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico
- Art. 21 *Corsi di Laurea sperimentali ad orientamento professionale*
- Art. 22 Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio
- Art. 23 Corsi e Scuole di Dottorato di ricerca
- Art. 24 Attività didattiche del Dottorato di Ricerca
- Art. 25 Competenze didattiche del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca
- Art. 26 Formazione Professionale
- Art. 27 Orientamento e Tutorato

- Art. 28 Attività formative dei Corsi di Laurea
- Art. 29 Attività formative dei Corsi di Laurea Magistrale e di Laurea
Magistrale a Ciclo Unico
- Art. 30 Strutture Didattiche di Riferimento
- Art. 31 Tipologia ed Articolazione degli Insegnamenti
- Art. 32 Mutuazione e Sdoppiamento degli Insegnamenti
- Art. 33 Copertura didattica degli insegnamenti
- Art. 34 Tutor
- Art. 35 Attività di tutorato svolte da studenti capaci e meritevoli
- Art. 36 Verifiche del Profitto
- Art. 37 Prove Finali e Conseguimento della Laurea e della Laurea
Magistrale
- Art. 38 Servizi Didattici Integrativi
- Art. 39 Commissione Paritetica di Dipartimento
- Art. 40 Certificazioni e Supplemento al Diploma
- Art. 41 Promozione e Pubblicità dell'Offerta Didattica
- Art. 42 Calendario delle Attività Didattiche
- Art. 43 Verifica sul regolare svolgimento dell'Attività Didattica

TITOLO IV

DIRITTI E DOVERI DIDATTICI DEGLI STUDENTI

- Art. 44 Tutela dei diritti degli studenti
- Art. 45 Sanzioni disciplinari a carico dello studente
- Art. 46 Modalità di Iscrizione ai Corsi di Studio

- Art. 47 Studenti a Tempo Pieno
- Art. 48 Studenti non a Tempo Pieno e Studenti Lavoratori
- Art. 49 Studenti Fuori Corso
- Art. 50 Sospensione degli Studi
- Art. 51 Riconoscimento dell'Attività Formativa Svolta da Studenti
 “Decaduti o Rinunciatori”
- Art. 52 Piani delle Attività Formative

TITOLO V

MOBILITÀ DEGLI STUDENTI

- Art. 53 Trasferimenti degli Studenti ad altro Corso di Studio
 dell'Ateneo
- Art. 54 Trasferimenti degli Studenti da altre Università
- Art. 55 Didattica internazionale
- Art. 56 Singole Attività Didattiche Formative
- Art. 57 Trasferimento degli Studenti dell'Ateneo presso altre
 Università
- Art. 58 Mobilità degli Studenti nell'ambito del Dottorato
 internazionale

TITOLO VI

ATTIVITÀ E DOVERI DIDATTICI DEI DOCENTI

- Art. 59 Attività didattiche incluse nei compiti istituzionali dei docenti
- Art. 60 Doveri Didattici dei Professori e dei Ricercatori in organico
- Art. 61 Compiti di Gestione
- Art. 62 Registrazione dell'attività didattica dei Docenti

TITOLO VII

AUTOVALUTAZIONE

- Art. 63 Sistema di Assicurazione della Qualità Dei Corsi di Studio
- Art. 64 Requisiti ed indicatori della Qualità dei Corsi di Studio

TITOLO VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 65 Allegati
- Art. 66 Approvazione e modifica del Regolamento Didattico di Ateneo
- Art. 67 Norme Finali e Transitorie
- Art. 68 Entrata in vigore

TITOLO I

DEFINIZIONI E FINALITÀ

Art. 1

Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento si intendono per:

- *Ministero: il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR).*
- *Ateneo: l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope".*
- *CUN: Consiglio Universitario Nazionale.*
- *Statuto: il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope".*
- *Regolamento Generale: il vigente Regolamento Generale dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope".*
- *Corsi di Studio: i Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a Ciclo Unico, di Specializzazione, di Dottorato di Ricerca e di Master universitario.*
- *Corsi di Studio convenzionali: i corsi di studio erogati interamente in presenza, ovvero che prevedono*
- *le attività diverse dalle attività pratiche e di laboratorio - una limitata attività didattica erogata con modalità telematiche, in misura non superiore a un decimo del totale.*

- *Corsi di Studio con modalità mista (blended): i corsi di studio che prevedono la erogazione con modalità telematiche di una quota significativa delle attività formative, comunque non superiore ai due terzi.*
- *Corsi di Studio prevalentemente a distanza: i corsi di studio erogati prevalentemente con modalità telematiche, in misura superiore ai due terzi delle attività formative.*
- *Corsi di Studio integralmente a distanza: i corsi in cui tutte le attività formative sono svolte con modalità telematiche; ad eccezione dello svolgimento in presenza delle prove di esame di profitto e di discussione delle prove finali.*
- *titoli di studio: il Diploma di Laurea, di Laurea Magistrale, di Specializzazione, di Dottorato di Ricerca e di Master Universitario.*
- *normativa vigente: le Leggi, i Decreti e le Circolari Ministeriali relativi a quanto di competenza dell'Ateneo.*
- *Classi di Corsi di Studio: l'insieme dei Corsi di Studio raggruppati dalla vigente normativa universitaria.*
- *struttura: la struttura didattica, i Centri o i Corsi di didattica dell'Ateneo investita dallo Statuto della gestione delle attività didattiche.*
- *Regolamenti Didattici di Ateneo dei Corsi di Studio (RAD-CdS): l'insieme delle norme relative agli ordinamenti didattici dei corsi di studio che regolano quest'ultimi ai sensi della vigente normativa.*
- *RAD: il presente regolamento didattico di Ateneo - parte generale.*

- *Organi di Governo: gli Organi Collegiali con funzioni di Governo di Ateneo, Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione.*
- *Organi Collegiali: gli Organi delle strutture di Ateneo con il compito di deliberare e formulare pareri nelle materie di competenza.*
- *settori scientifico-disciplinari: raggruppamenti di tematiche (declaratorie) omogenee scientifiche e didattiche definiti dalla vigente normativa.*
- *ambito disciplinare: un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, come definito dalla vigente normativa.*
- *credito formativo universitario: la misura del volume di impegno di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio, come definito dalla vigente normativa in materia.*
- *obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il Corso di Studio è finalizzato.*
- *attività didattica formativa: ogni attività atta a consentire la formazione culturale, scientifica e professionale degli studenti.*

- *Manifesto degli Studi: l'insieme dell'elenco degli insegnamenti, conforme all'Ordinamento didattico del Corso di Studio, con i corrispondenti crediti formativi e delle norme relative alle modalità di accesso al Corso di Studio, alle iscrizioni ed alle frequenze, i periodi di inizio e di svolgimento delle lezioni ed ogni altra indicazione ritenuta utile per lo studente.*
- *Curriculum: l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nell'ordinamento didattico del Corso di Studio al fine del conseguimento del titolo di studio.*
- *Sede: l'insieme delle strutture didattiche o di ricerca dell'Ateneo collocate nel medesimo Comune. La sede decentrata è quella in cui le strutture didattiche o di ricerca sono collocate in un Comune diverso rispetto al Comune in cui è situata la sede legale dell'Ateneo.*
- *Docenti: i professori di I e II fascia e ricercatori a tempo determinato e indeterminato in organico dell'Ateneo nonché i titolari di contratti per attività didattica.*
- *Docenti di riferimento: i professori e ricercatori in organico che svolgono attività didattica in un corso di studio contribuendo ai requisiti di docenza e di qualificazione dello stesso.*
- *ANVUR: l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca.*
- *ECTS: Sistema Europeo di Trasferimento dei Crediti.*

- *Insegnamento universitario convenzionale: un insegnamento erogato dal docente interamente in presenza, ovvero che prevede - per le attività diverse dalle attività pratiche e di laboratorio - una limitata attività didattica erogata con modalità telematiche, in misura non superiore a un decimo del totale.*
- *Obbligo formativo aggiuntivo (OFA): l'obbligo per gli studenti di sostenere attività formative supplementari al fine di colmare le lacune accertate prima dell'immatricolazione.*

Art. 2

Autonomia didattica e

Principi generali

1. Il presente Regolamento Didattico, ai sensi della vigente normativa in materia e dello Statuto, disciplina le attività didattiche e i doveri didattici dei docenti dell'Ateneo.
2. Le attività didattiche dell'Ateneo hanno la finalità di:
 - a) fornire una alta qualità culturale e scientifica dei Corsi di Studio presenti nell'offerta formativa dell'Ateneo;
 - b) sviluppare una crescente collaborazione con le Università nazionali ed internazionali;
 - c) conseguire un'adeguata qualificazione per l'inserimento nel mercato del lavoro di coloro che hanno conseguito i titoli rilasciati dall'Ateneo;
3. I Dipartimenti e le Scuole Interdipartimentali sono le strutture dell'Ateneo demandate dalle norme e dallo Statuto

all'organizzazione didattica dei Corsi di Studio e dei servizi didattici integrativi che fanno ad esse capo, nonché alla definizione degli obiettivi, dei tempi e delle modalità di programmazione, di coordinamento e di verifica dei risultati delle attività formative.

4. Gli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio attivati dall'Ateneo sono riportati nell'allegato 1 al presente Regolamento e ne costituiscono parte integrante. Le modifiche di tali ordinamenti didattici non comportano modifiche del presente Regolamento.
5. L'Ateneo garantisce adeguate forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in materia di didattica anche attraverso i canali di comunicazione istituzionali dell'Ateneo.

TITOLO II

STRUTTURE DIDATTICHE E CORSI DI STUDIO

Art. 3

Strutture Didattiche

1. Le Strutture didattiche dell'Ateneo previste dallo Statuto sono:
 - a) i Dipartimenti
 - b) le Scuole Interdipartimentali
 - c) i Consigli di Corso di Studio
 - d) le Scuole di Specializzazione
2. Ogni struttura didattica si dota, di norma, di un proprio Regolamento interno di funzionamento.

Art. 4

Titoli di Studio

1. L'Ateneo conferisce i seguenti titoli di studio:
 - a) Laurea, al completamento di un Corso di Studio di I livello;
 - b) Laurea Magistrale, al completamento di un Corso di Studio di II livello o di un Corso di Studio a Ciclo Unico;
 - c) Diploma di master di I e II livello, al completamento di un Corso di Studio finalizzato ad una specifica preparazione professionale di alta formazione;
 - d) Dottorato di ricerca, al completamento di un Corso di Dottorato di ricerca;
 - e) Diploma di Specializzazione, al completamento di un Corso di Specializzazione.
2. A colui che ha conseguito la Laurea, la Laurea Magistrale e il Dottorato di Ricerca, è conferito, rispettivamente, il titolo di dottore, dottore magistrale e dottore di ricerca.
3. I Corsi di Studio, di cui ai punti a), b) e d) del precedente comma 1, devono essere accreditati, su parere dell'ANVUR, secondo le disposizioni previste dal Ministero.
4. Il conseguimento dei titoli di studio avviene, nel rispetto di quanto disposto dalla vigente normativa, secondo modalità previste dal presente Regolamento.
5. L'Ateneo rilascia, inoltre, attestati per corsi finalizzati all'acquisizione di specifiche attività formative realizzati, ai sensi

- della vigente normativa, anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati, prevedendo eventualmente il riconoscimento di crediti formativi universitari (CFU) di cui al successivo art. 7.
6. L'Ateneo può rilasciare i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente ad altre Università italiane e straniere, sulla base di apposite convenzioni formulate nel rispetto delle normative nazionali delle università partner.
 7. Le convenzioni, di cui al precedente comma, devono prevedere percorsi didattici concordati per il riconoscimento del titolo e la modalità del relativo rilascio, che può essere congiunto, doppio o multiplo.
 8. Le convenzioni per il rilascio congiunto dei titoli, quando stipulate con università straniere, devono disciplinare anche il sistema di attribuzione e/o di conversione del voto finale.
 9. Ai sensi della normativa in vigore, l'Ateneo rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni del curriculum formativo seguito dallo studente.

Art. 5

Corsi di Studio e Classi di Corsi di Studio

1. Ogni ordinamento didattico di un Corso di Studio è inquadrato nella classe di appartenenza definita dalla vigente normativa.

2. L'attivazione e la soppressione di Corsi di Studio nell'ambito della classe di appartenenza, è proposta dai competenti Dipartimenti e deliberata, nell'osservanza della vigente normativa, dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.
3. L'Ateneo può attivare Corsi di Studio, tramite atti convenzionali anche in collaborazione con altri atenei o università straniere.
4. Nel caso di convenzioni con Atenei esteri, la durata dei Corsi di Studio può essere variamente determinata con le modalità di cui al comma 4 del successivo art. 6, nel rispetto della normativa vigente.
5. L'Ateneo può attivare, nel rispetto della vigente normativa, Corsi di Studio con modalità di erogazione della didattica a distanza.

Art. 6

Corsi di Studio Interdipartimentali ed Interuniversitari italiani ed esteri e Rilascio Titoli Congiunti

1. I Corsi di Studio, le cui attività didattiche afferiscono a due o più dipartimenti, sono detti "Corsi interdipartimentali". Le modalità di gestione sono disciplinate dall'art. 30 del presente Regolamento.
2. I Corsi di Studio attivati mediante convenzioni con altri Atenei italiani ed esteri sono denominati "Corsi di Studio interuniversitari", al termine dei quali possono essere rilasciati titoli congiunti, doppi o multipli così come indicato nel precedente comma 7 dell'art.4 del presente Regolamento.
3. I Corsi di Studio interuniversitari attivati con altri Atenei nazionali possono prevedere, in presenza di particolari esigenze, norme

organizzative specifiche che ne regolano il funzionamento. La sede amministrativa per gli atti consequenziali, quali l'iscrizione degli studenti, la responsabilità gestionale del corso, il rilascio del titolo di studio è attribuita ad uno degli Atenei convenzionati.

4. Gli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio, redatti in collaborazione con Atenei stranieri, possono prevedere, in base agli accordi stipulati tra gli Stati aderenti, norme organizzative specifiche in funzione delle diverse normative internazionali nonché durate diverse del Corso di Studio.

Art. 7

Crediti Formativi Universitari

1. L'unità di misura dell'impegno richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dagli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio per conseguire un titolo di studio universitario è il credito formativo universitario (CFU).
2. Al credito formativo universitario corrispondono, a norma dei Decreti ministeriali, 25 ore di impegno complessivo per studente, comprensive di ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminario e di altre attività formative richieste dagli Ordinamenti didattici, e delle ore di studio individuale necessarie per il superamento delle verifiche di profitto e per realizzare le altre attività formative, quali ad esempio tesi, progetti, tirocini, idoneità linguistica e informatica. Il numero di ore di studio individuale e di didattica frontale è definito dagli Organi di Governo.

3. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento delle prove di accertamento dell'apprendimento o di altra forma di verifica del profitto, mirata all'acquisizione delle conoscenze ed abilità che caratterizzano l'attività facente parte del curriculum.
4. I regolamenti didattici dei Corsi di Studio possono prevedere forme di verifica periodica dei CFU acquisiti, al fine di valutare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi eventualmente diversificata per studenti impegnati a tempo pieno o non a tempo pieno, di cui rispettivamente agli art. 47 e 48 del presente regolamento.

Art. 8

Competenze Didattiche dei Dipartimenti

1. Il Dipartimento, coadiuvato dai Consigli del CdS, propone l'istituzione, l'attivazione e la modifica dei Corsi di Studio (CdS) predisponendone i relativi ordinamenti e regolamenti didattici.
2. I Dipartimenti ovvero su delega di questi i competenti Consigli di CdS, possono prevedere il riconoscimento di CFU acquisiti dallo studente per competenze e per abilità professionali, anche maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso l'Ateneo o altra Università. I CFU relativi alla conoscenza di una lingua dell'Unione Europea possono essere riconosciuti anche sulla base di attestati rilasciati da certificate strutture interne o esterne all'Ateneo.

3. Il Dipartimento e la Scuola interdipartimentale, se attivata, coordinano le attività didattiche dei CdS ad essi assegnati. Tali attività didattiche si esplicano attraverso i percorsi formativi indicati negli ordinamenti didattici, nel rispetto delle procedure previste per la loro attivazione e garantendo la qualità dell'offerta formativa.
4. Il Consiglio di Dipartimento, in collaborazione con tutti gli organi e le strutture dell'Ateneo, persegue politiche volte a realizzare i processi di assicurazione della qualità anche attraverso il sistema di autovalutazione ed i requisiti previsti per la valutazione periodica e l'accREDITAMENTO dalla vigente normativa e dalle direttive ANVUR.
5. Il Consiglio di Dipartimento, nell'ambito della predisposizione della programmazione triennale dell'Ateneo, in funzione della propria offerta didattica, propone al Rettore la programmazione delle risorse al fine di soddisfare i requisiti di cui al precedente comma. Tale proposta deve essere supportata da un'analisi preliminare dello stato dei citati requisiti.
6. Annualmente, entro la scadenza ministeriale prevista per la presentazione dell'offerta formativa il Dipartimento, sulla base di quanto evidenziato dal Coordinatore del CdS che predispose la scheda di monitoraggio annuale, redige un documento in cui è evidenziato, per propria competenza, lo stato di attuazione del piano di assicurazione della qualità, proponendo, altresì, eventuali fattori correttivi rilevati dalle Commissioni Paritetiche di cui al successivo art. 39. Il Dipartimento verifica, inoltre, per i Corsi di Studio di

propria pertinenza, le regole previste dalla vigente normativa relative al numero di studenti sostenibili per ciascun Corso di Studio.

7. Il Dipartimento può organizzare corsi di perfezionamento ed aggiornamento professionale, di istruzione continua o ricorrente, nonché attività culturali, formative, di orientamento e tutorato.
8. Il Consiglio di Dipartimento e della Scuola interdipartimentale, nel quadro degli indirizzi emanati dal Senato Accademico, delibera sulle proposte didattiche presentate dal Consiglio di CdS.
9. L'offerta didattica del Dipartimento è pubblica e quest'ultimo ne assicura la massima promozione ed informazione, anche attraverso i canali di comunicazione istituzionali di Ateneo.

Art. 9

Competenze Didattiche

dei Consigli di Corso di Studio

1. I Consigli di CdS possono assumere una diversa configurazione in ossequio a quanto previsto dallo Statuto. Ad essi può essere affidata la gestione didattica di:
 - a) un singolo corso di Laurea e/o di Laurea Magistrale;
 - b) più corsi di Laurea riferiti alla medesima classe o a classi di aree omogenee;
 - c) più corsi di Laurea Magistrale riferiti alla medesima classe o a classi di aree omogenee;
 - d) più corsi di Laurea e di Laurea Magistrale riferiti a classi corrispondenti.

2. I Consigli di CdS hanno il compito di formulare proposte in merito all'organizzazione della didattica dei relativi Corsi. In particolare il Consiglio propone al Dipartimento o alla Scuola:
- a) le attività didattiche formative (insegnamenti), individuandole nei vari anni di corso;
 - b) la proposta, qualora delegato dal Dipartimento, agli Organi di Governo di istituzione, di attivazione e di modifica di ciascun Corso di Studio affidatogli, predisponendo a tal fine l'Ordinamento Didattico del Corso, di cui al successivo art. 11;
 - c) il Regolamento Didattico del CdS di cui al successivo art. 22;
 - d) l'approvazione del Manifesto annuale del CdS, di cui al successivo art. 15;
 - e) l'eventuale mutazione e lo sdoppiamento, di cui al successivo art. 32, degli insegnamenti presenti nel Manifesto annuale del CdS;
 - f) il coordinamento di eventuali attività didattiche presenti nel Manifesto annuale del CdS, svolte in collaborazione tra più docenti;
 - g) l'individuazione dei posti riservati agli studenti extraeuropei per ogni Corso di Studio;
 - h) la proposta di affidamento dei carichi didattici istituzionali dei docenti afferenti al Corso di Studio, di cui al successivo art. 33;
 - i) la proposta di affidamento al personale docente del Dipartimento, o della Scuola interdipartimentale, di attività didattiche formative non rientranti nell'ambito dei carichi

- didattici istituzionali di cui al comma 1 dell'art. 59 del presente Regolamento, secondo le modalità stabilite dallo specifico Regolamento in materia;
- j) l'approvazione di progetti di sperimentazione o di innovazione didattica nonché le attività formative integrative che rientrano in progetti di miglioramento qualitativo della didattica, con particolare riferimento all'innovazione metodologica e tecnologica;
 - k) la realizzazione di percorsi formativi interateneo e percorsi formativi integrati con il mondo dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro;
 - l) le attività di preiscrizione, orientamento e tutorato personalizzato degli studenti, in collaborazione con le scuole secondarie per l'accesso agli studi universitari;
 - m) la promozione di ogni iniziativa idonea a favorire la conclusione del corso di studio nella durata prevista dal relativo ordinamento;
 - n) il programma degli incontri di coordinamento tra docenti e tutor responsabili della didattica.
3. Il Consiglio di CdS si esprime annualmente sulla verifica della coerenza dei CFU assegnati alle attività didattiche formative con relativi obiettivi formativi.
4. In relazione alla coerenza di cui al precedente comma 3, il Consiglio del CdS deve acquisire il parere favorevole della competente Commissione Paritetica, di cui al successivo art. 39, da rendersi contestualmente alla relazione annuale di tale Commissione. Decorso

il termine statutario per la formulazione del parere, la competente delibera del CdS è adottata prescindendo da esso. Qualora i pareri della Commissione Paritetica e del CdS siano discordanti, la deliberazione sulla coerenza è assunta dal Senato Accademico.

Art. 10

Competenze didattiche delle Scuole Interdipartimentali

1. La Scuola Interdipartimentale svolge i compiti di promozione, coordinamento e razionalizzazione dei Corsi di Studio indicati nella delibera di costituzione nonché di gestione dei servizi comuni definiti dallo specifico regolamento di Ateneo di disciplina delle Scuole interdipartimentali. In particolare:
 - a) propone ai Dipartimenti afferenti l'articolazione complessiva dell'offerta formativa dei Corsi di Studio ad essa affidati, coordinando quanto predisposto dai Consigli di CdS, e individuandone, nel rispetto della normativa in materia, anche il relativo numero dei contingenti sostenibili, in base alle risorse di docenza disponibili e alla programmazione triennale di Ateneo;
 - b) promuove e coordina le attività didattiche dei CdS ad essa affidati, sovrintendendo alla razionale gestione dell'offerta formativa ed alla tutela della qualità della didattica, in collaborazione con il Nucleo di Valutazione e con il Presidio di Qualità della didattica;

- c) attribuisce i carichi didattici ai professori e ai ricercatori dei Dipartimenti afferenti che non lo assolvono, o lo assolvono solo in parte, all'interno del proprio Dipartimento; procede, completato il quadro dei carichi didattici, agli affidamenti degli insegnamenti non coperti; infine elabora, su proposta dei Dipartimenti afferenti, il prospetto dei conferimenti a docenti esterni di contratti per attività di insegnamento ed attività didattiche integrative, sulla base di criteri ispirati al soddisfacimento dei fabbisogni di docenza, al rispetto dei requisiti per l'accREDITamento ed alla gestione ottimale delle risorse;
 - d) esprime parere obbligatorio ma non vincolante agli Organi di Governo in merito alla coerenza tra l'offerta formativa e il documento di programmazione annuale e triennale del personale di ruolo e ricercatore;
 - e) esprime parere al Consiglio di amministrazione, su iniziativa dei Dipartimenti direttamente interessati, circa l'attivazione o la soppressione di CdS ad essa affidati.
2. Il coordinamento e la razionalizzazione, nonché la gestione dei servizi comuni di Corsi di Studio interateneo sono deliberati dal Consiglio della Scuola, qualora nella convenzione istitutiva del corso, ciò sia previsto.
 3. La Scuola Interdipartimentale esercita, altresì, ogni altro compito ad essa delegato dai Dipartimenti afferenti o comunque attribuito dallo Statuto o dai Regolamenti di Ateneo.

4. La Scuola Interdipartimentale è sede amministrativa dei Corsi di Studio ad essa afferenti al fine del rilascio del titolo di studio.

Art. 11

Ordinamenti didattici dei Corsi di Studio (RAD)

1. Gli ordinamenti didattici dei CdS, deliberati contestualmente alla loro istituzione secondo le modalità indicate al successivo art.12, sono approvati dal Ministero ai sensi della normativa vigente previo parere favorevole del CUN e sono emanati con decreto del Rettore e allegati al presente Regolamento didattico di Ateneo (all. 1). La loro entrata in vigore è stabilita dal predetto decreto di attivazione.
2. L'ordinamento didattico dei CdS (RAD ordinamentale) include una scheda informativa che esplicita, tra l'altro, le motivazioni alla base della proposta di istituzione o di modifica, corredata di una breve sintesi del parere del Comitato Universitario Regionale di Coordinamento, della relazione tecnica del Nucleo di Valutazione e della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, dei servizi e delle professioni.
3. Ogni ordinamento didattico di CdS determina in particolare:
 - a) la denominazione, individuata coerentemente sia con la classe o le classi di afferenza del corso che con le caratteristiche specifiche del percorso proposto;
 - b) le Strutture Didattiche competenti;

- c) l'elenco delle attività formative per ciascun ambito previsto dalla classe del CdS, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento;
- d) gli obiettivi formativi specifici del Corso di Studio indicando le modalità e le specificità che consentono agli studenti di acquisire:
 - I. conoscenza e capacità di comprensione,
 - II. capacità di applicare conoscenza e comprensione,
 - III. autonomia di giudizio,
 - IV. abilità comunicative,
 - V. capacità di apprendimentoe individua gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT e, se esistenti, alle classificazioni internazionali;
- e) l'assegnazione dei CFU per le diverse attività formative per settori scientifico-disciplinari e per ambiti disciplinari, ove previsti;
- f) le attività formative di base e caratterizzanti comuni ai Corsi di Studio della medesima classe ai sensi della normativa vigente in materia;
- g) l'articolazione dei *curriculum* ove presenti nell'ambito del CdS;
- h) i criteri per l'accesso al Corso di Studio e le relative modalità di verifica, di cui al successivo art. 14;
- i) il numero massimo di CFU riconoscibili, ai sensi della vigente normativa, per le attività professionali;

- j) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio, di cui al successivo art. 37, prevedendo eventualmente che tale prova possa essere svolta e discussa in lingua straniera, fermo restando l'obbligo, per il conseguimento della Laurea Magistrale e Magistrale a Ciclo Unico, della presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.
4. Le determinazioni, di cui al precedente comma 3, sono assunte dall'Ateneo previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni con particolare riferimento alla valutazione dei loro fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali ed in particolare avvalendosi del contributo delle Commissioni paritetiche, degli Ordini professionali e dell'Osservatorio sugli sbocchi professionali dei diplomati e laureati, ove costituiti. A tal fine sono istituiti, per i Corsi di Studio di aree culturali omogenee, Comitati di Indirizzo permanenti con soggetti rappresentativi del mondo del lavoro che devono riunirsi almeno tre volte all'anno.
5. Ciascun Ordinamento Didattico può disporre che il Corso di Studio si articoli in più curriculum. Una pluralità di curriculum può essere, in particolare, prevista nei Corsi di Laurea Magistrale, al fine di favorire l'accesso di laureati provenienti da più Corsi di Laurea, anche afferenti a classi diverse, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi del CdS. All'articolazione in curriculum deve, in ogni caso, corrispondere un'ampia base comune idonea a

garantire l'omogeneità e la coerenza culturale nei laureati o laureati magistrali di una medesima classe.

6. In caso di Corso di Studio interdipartimentale o interateneo, il relativo ordinamento determina le modalità di organizzazione e di funzionamento.
7. Per ogni Corso di Studio attivato, la struttura didattica competente attiva una pagina web dedicata e ne cura l'aggiornamento. Tale pagina, inclusa nel portale istituzionale dell'Ateneo, deve rispettarne il format.
8. L'ordinamento didattico del CdS – RAD è parte integrante della Scheda Unica Annuale del CdS (SUA-CdS).

Art. 12

Istituzione, Attivazione, Modificazione e Disattivazione dei Corsi di Studio

1. L'Ateneo istituisce, attiva ed adegua i propri Corsi di Studio, tenendo conto dell'evoluzione scientifica e tecnologica e delle esigenze economiche e sociali, assicurando adeguati livelli di qualità, efficienza ed efficacia dell'offerta formativa.
2. Nella programmazione dell'offerta formativa, l'Ateneo tende alla razionalizzazione dei CdS, promuovendo sinergie con le Istituzioni universitarie del contesto territoriale nell'ambito degli indirizzi del Comitato Universitario Regionale di coordinamento.
3. I Corsi di Studio sono disciplinati dai rispettivi Ordinamenti e Regolamenti didattici.

4. L'Ateneo può istituire Corsi di Studio anche con erogazione dell'attività frontale in lingua straniera.
5. L'Ateneo può altresì erogare, attraverso formazione a distanza e modalità elearning, attività formative necessarie al conseguimento dei titoli di studio.
6. L'istituzione e l'attivazione di un nuovo Corso di Studio, la modifica degli ordinamenti didattici vigenti e la disattivazione di Corsi di Studio, sono deliberati, nel rispetto delle vigenti norme in materia di programmazione e sviluppo del sistema universitario, dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico, su proposta del Dipartimento, sentita la Scuola Interdipartimentale interessata, sentiti i pareri del Presidio di Qualità di Ateneo, del Nucleo di Valutazione, delle Organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, dei servizi e delle professioni, dei Comitati di Indirizzo e del Consiglio degli Studenti, per quanto di loro competenza. L'istituzione è stabilita, dopo l'approvazione Ministeriale, con Decreto Rettorale che ne indica l'entrata in vigore.
7. I nuovi Corsi di Studio sono istituiti nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti, previo accreditamento iniziale di durata massima triennale, disposto di norma nel mese di giugno antecedente l'anno accademico di attivazione, a seguito di:
 - parere positivo del CUN sull'ordinamento didattico;
 - verifica da parte di ANVUR del possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa;
 - autorizzazione ministeriale.

8. I Corsi di Studio istituiti devono essere attivati non oltre l'anno accademico successivo a quello di riferimento del decreto ministeriale di accreditamento, pena la decadenza automatica dello stesso. È altresì prevista la decadenza automatica dell'accREDITamento, in caso di successiva sospensione dell'attivazione del corso per due anni consecutivi.
9. L'attivazione dei Corsi di Studio accreditati è subordinata all'inserimento annuale degli stessi nella Banca dati dell'offerta formativa (SUA-CdS), previa verifica automatica nella medesima banca dati del possesso dei requisiti di docenza previsti dalle norme in materia.
10. L'accREDITamento si intende confermato qualora l'esito della verifica di cui al precedente comma, validata dal Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, sia positivo; in caso contrario, il Corso di Studio è espunto dalla banca dati dell'offerta formativa. Esclusivamente qualora l'esito negativo della verifica sia determinato da una insufficienza della docenza necessaria, in relazione al superamento delle numerosità massime di studenti, la possibilità di attivare il corso permane per un solo anno accademico, al fine di consentire l'adozione di misure idonee al superamento delle carenze stesse.
11. Le eventuali modifiche dell'ordinamento didattico sono approvate con provvedimento direttoriale del Ministero, sentito il CUN.
12. L'Ateneo può istituire Corsi di Studio direttamente riconducibili alle esigenze del mercato del lavoro caratterizzati da percorsi formativi elaborati in stretta collaborazione con imprese qualificate, ovvero

loro associazioni o ordini professionali nel rispetto dei requisiti previsti dalla specifica normativa.

13. L'Ateneo in accordo con altre università italiane e straniere può istituire Corsi di Studio interateneo con le procedure previste dal precedente articolo 6. L'organizzazione e la gestione del Corso di Studio interateneo sono disciplinate dai Regolamenti nelle specifiche convenzioni e negli eventuali accordi bilaterali.
14. Un Corso di Studio è soppresso con provvedimento ministeriale, fatti salvi i casi di decadenza automatica indicati nella normativa vigente per i quali l'Ateneo è tenuto alla soppressione del Corso senza la necessità di tale formale provvedimento. Nel caso di disattivazioni di Corsi di Studio, l'Ateneo assicura la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo.

Art. 13

Accreditamento e Valutazione Periodica dei Corsi di Studio

1. Ai fini dell'accREDITamento e della valutazione periodica, l'Ateneo verifica la permanenza dei requisiti dell'accREDITamento iniziale e periodico e la sostenibilità economico-finanziaria delle attività didattiche in base agli indicatori previsti dalle norme vigenti.

Art. 14

Requisiti di Accesso ai Corsi di Studio

1. I titoli di studio richiesti per l'accesso ai Corsi di Studio e il riconoscimento delle eventuali equipollenze con titoli conseguiti all'estero sono determinati dalle leggi e dai decreti ministeriali vigenti in materia.
2. Il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale per l'accesso ai Corsi di Laurea e le relative modalità di verifica sono definite specificatamente nei Regolamenti didattici dei Corsi di Laurea, di cui al successivo art. 22. Questi possono prevedere tra le modalità di verifica dell'adeguatezza della preparazione degli immatricolandi:
 - a) Un test di verifica nazionale svolto prima dell'inizio delle attività didattiche in una data unica comune a tutti i corsi di una specifica area scientifica;
 - b) Un test di verifica locale svolto prima dell'inizio delle attività didattiche in una data unica comune a tutti i Corsi di Studio dell'Ateneo di una specifica area scientifica;
 - c) Un test on line in modalità controllata dall'Ateneo.
3. La mancanza dell'adeguata preparazione iniziale di cui al precedente comma determina l'attribuzione dell'Obbligo Formativo Aggiuntivo.
4. Allo scopo di favorire l'assolvimento dell'Obbligo Formativo Aggiuntivo, i Consigli di Dipartimento, e le Scuole se attivate, o, su delega di questi, i Consigli di CdS, possono prevedere l'istituzione di specifiche attività formative nelle forme previste dal Regolamento didattico del CdS. Tali attività formative possono essere svolte entro il primo anno di corso, in periodi compatibili con le attività didattiche

frontali, anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico sentito il Consiglio di Amministrazione.

5. Per l'accesso ai Corsi di Laurea Magistrale, di cui al successivo art. 20, per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa in materia, i relativi Regolamenti ed ordinamenti didattici definiscono specifici criteri di accesso che prevedono, comunque: a) il possesso di requisiti curriculari; b) la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione dello studente.
6. La verifica dei requisiti curriculari ha lo scopo di accertare la competenza minima indispensabile per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale. I requisiti curriculari sono espressi in termini di numero minimo di CFU in ambiti disciplinari specifici, che devono essere stati acquisiti durante percorsi all'interno di corsi di laurea o di altra laurea magistrale. Possono anche essere indicati corsi o classi di laurea che soddisfano automaticamente i requisiti. Le eventuali carenze di requisiti devono essere colmate mediante l'iscrizione a insegnamenti singoli e il superamento delle relative prove di verifica del profitto prima dell'iscrizione al Corso di Laurea Magistrale. Le attività formative utilizzate ai fini del soddisfacimento dei requisiti curriculari non possono essere oggetto di riconoscimento nella carriera della laurea magistrale.
7. La verifica dell'adeguatezza della preparazione iniziale ha lo scopo di accertare la conoscenza specifica del singolo studente e il suo livello di preparazione. L'adeguatezza di tale preparazione viene

valutata dai Consigli di CdS mediante un esame del percorso formativo dello studente e ogni altra forma di accertamento prevista dal Regolamento del CdS. La verifica dell'adeguatezza della preparazione iniziale dello studente può concludersi con l'ammissione o la non ammissione, adeguatamente motivata. I Regolamenti dei CdS possono prevedere l'esonero dalla verifica in presenza e l'ammissione sulla sola base dell'esame del percorso formativo, secondo criteri quali:

- a) il contenuto degli esami sostenuti in lauree di primo o secondo livello
 - b) la votazione riportata nei singoli esami
 - c) la votazione di laurea.
8. Il numero massimo di studenti immatricolabili dipende dalla tipologia di Corso di Studio. In particolare se:
- a) il Corso di Studio è a numero programmato nazionale secondo quanto previsto dalla vigente normativa. Il relativo test di accesso è gestito dal Ministero;
 - b) il Corso di Studio è a numero programmato locale a seconda delle limitazioni dovute alla capienza delle strutture e dei servizi di Ateneo per gli studenti. Il relativo test di accesso è gestito dall'Ateneo;
 - c) il Corso di Studio non è a numero programmato, la numerosità massima di studenti è prevista dalla relativa classe di CdS. La gestione delle iscrizioni per tali corsi è demandata all'Ateneo.

9. L'iscrizione ai Corsi di Studio di Laurea, di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a Ciclo Unico può essere autorizzata dal Rettore anche oltre la scadenza fissata dal Senato Accademico. Ai soli fini dell'accesso a Corsi di Studio, per il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero, si applicano la normativa e gli accordi internazionali vigenti.

Art. 15

Manifesto Annuale degli Studi

1. Il Manifesto annuale degli Studi dell'Ateneo è costituito dall'insieme coordinato dei Manifesti dei diversi Corsi di Studi.
2. Il Manifesto degli Studi dell'Ateneo è pubblicato dopo l'approvazione Ministeriale prevista per i Corsi di Studio.
3. I Consigli di CdS predispongono, entro il mese di aprile, il proprio Manifesto annuale degli Studi relativo al successivo anno accademico, improntandolo a un'ottica di massima trasparenza. Tale Manifesto è approvato dal Dipartimento di competenza e condiviso nella Scuola interdipartimentale, se attivata.. Esso riporta l'elenco degli insegnamenti attivati, con i relativi docenti di riferimento conformemente all'Ordinamento didattico del CdS, con i corrispondenti CFU suddivisi per anno di corso e per periodo didattico, le modalità di accesso ai Corsi di Studio, le norme relative alle iscrizioni e alle frequenze, i periodi di inizio e di svolgimento delle lezioni, i termini entro i quali presentare le eventuali proposte di piani di studio individuali, il diario degli appelli d'esame e ogni altra

indicazione ritenuta utile. Il Senato Accademico verifica la coerenza dei Manifesti con le norme vigenti in materia.

4. Le strutture amministrative di riferimento sono tenute a pubblicare, coerentemente con l'inizio delle attività didattiche, sul sito web di Ateneo, i programmi dettagliati degli insegnamenti attivati, gli orari di ricevimento dei docenti, le indicazioni di quanto richiesto ai fini delle verifiche di profitto e per il conseguimento del titolo di studio, comunicando in tempo utile ogni eventuale variazione delle informazioni precedentemente fornite.
5. Il Manifesto indica, parimenti, gli adempimenti necessari per il rinnovo delle iscrizioni, ivi compresi l'importo delle tasse e le modalità per la determinazione della misura dei contributi dovuti. L'Ateneo pubblica, inoltre, i Regolamenti relativi alle condizioni, modalità, termini e importo delle tasse e dei contributi dovuti, unitamente alla documentazione richiesta e ad ogni altra indicazione circa gli adempimenti necessari per l'immatricolazione ai Corsi di Studio.
6. Ogni eventuale integrazione delle informazioni inerenti il diario degli appelli d'esame, nonché ogni eventuale variazione delle informazioni relativa agli orari delle lezioni e di ricevimento dei docenti, deve essere comunicata agli studenti dandone tempestiva notizia sul sito web del CdS.

Art. 16

Corsi di Specializzazione

1. Il Corso di Specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per l'esercizio di specifiche attività professionali, sentiti gli Ordini Professionali, e può essere istituito esclusivamente in applicazione di norme di legge o atti normativi dell'Unione Europea.
2. Per essere ammessi ad un Corso di Specializzazione, oltre al possesso della Laurea Magistrale, ovvero di altro titolo di studio previsto dai decreti ministeriali di riferimento ivi compresi gli eventuali CFU aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito, occorre superare prove di ammissione espletate di norma a seguito dell'emanazione di un apposito bando di selezione nel rispetto dei requisiti previsti dal/dai Ministero/i competente/i.
3. La durata normale dei Corsi di Specializzazione è compresa fra uno e tre anni ed è stabilita da specifici Regolamenti didattici. Per conseguire il Diploma di Specializzazione il partecipante deve aver acquisito il numero di CFU previsti dalla classe di appartenenza del Corso di Specializzazione, come esplicitato nel relativo ordinamento didattico.
4. Il Diploma di Specializzazione è rilasciato al termine del Corso di Studio dopo il superamento della prova finale.
5. Il Corso di Specializzazione può essere incardinato in una specifica struttura didattica denominata Scuola, i cui compiti e funzioni sono regolamentate ai sensi del vigente Statuto di Ateneo.
6. La disciplina amministrativa ed organizzativa dei Corsi di Specializzazione è demandata ad apposito Regolamento, approvato

dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di rispettiva competenza.

Art. 17

Competenze didattiche

dei Consigli di Corso di Specializzazione

1. Il Consiglio del Corso di Specializzazione:
 - a) organizza la didattica e assume decisioni in merito alla carriera degli specializzandi;
 - b) avanza proposte relative al Regolamento del Corso di Specializzazione;
 - c) formula proposte per la copertura degli insegnamenti vacanti e per l'espletamento delle altre attività didattiche;
 - d) approva i piani di studio presentati dagli specializzandi;
 - e) si pronuncia definitivamente in materia di riconoscimento di studi svolti all'estero;
 - f) autorizza lo svolgimento di attività formative all'estero e le relative conferme di riconoscimento nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale (Learning Agreement);
 - g) nomina le Commissioni delle prove di verifica del profitto degli specializzandi nonché delle prove finali per il conseguimento del diploma di specializzazione;
 - h) svolge gli altri compiti previsti dal Regolamento della struttura didattica.

Art. 18

Corsi di Master Universitari di 1° e 2° livello

1. L'Ateneo può attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, alla conclusione dei quali sono rilasciati i titoli di Master universitario di 1° e di 2° livello. Requisito di ammissione è rispettivamente il possesso di una Laurea e di una Laurea magistrale o Laurea Magistrale a Ciclo unico, o di un titolo equipollente o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
2. Per conseguire il Master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 CFU indipendenti da quelli acquisiti per conseguire la Laurea o la Laurea Magistrale. La durata dei Master universitari è, di norma, di un anno.
3. L'offerta didattica dei Master universitari, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, deve essere specificamente finalizzata a rispondere a domande formative di cui è stato possibile individuare la effettiva esigenza in campo nazionale ed internazionale. A tale scopo la relativa disciplina deve essere ispirata ad esigenze di flessibilità e adeguamento periodico al mutamento delle condizioni del mercato del lavoro.
4. I master universitari possono essere attivati dall'Ateneo anche in collaborazione con altri Atenei nazionali ed internazionali ed enti pubblici o privati.
5. La disciplina amministrativa ed organizzativa dei master universitari è demandata ad apposito Regolamento approvato dal Senato

Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di rispettiva competenza.

TITOLO III
TIPOLOGIA E REGOLAMENTAZIONE DEI
CORSI DI STUDIO E DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Art. 19

Corsi di Laurea

1. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, ed il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale, di cui all'art. 14 del presente Regolamento.
2. I Corsi di Laurea hanno l'obiettivo di assicurare agli studenti un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui siano orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze professionali.
3. L'acquisizione delle conoscenze e delle competenze professionali, di cui al comma precedente, è preordinata all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro anche ai fini dell'esercizio di attività professionali regolamentate dalle disposizioni nazionali e dell'Unione Europea.
4. La durata normale del Corso di Laurea è di tre anni.

5. L'Ateneo può istituire Corsi di Laurea afferenti a due diverse classi, qualora ciascuno degli ordinamenti didattici proposti soddisfi i requisiti di entrambe le classi. In questo caso, gli studenti sono tenuti ad indicare, al momento dell'immatricolazione, la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando la possibilità di modificare la scelta iniziale fino al momento dell'iscrizione al terzo anno.
6. I Corsi di Laurea, istituiti nella medesima classe, hanno gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili. Tali corsi hanno identico valore legale.
7. I Corsi istituiti nella stessa classe, ovvero quelli appartenenti a gruppi definiti dagli specifici ordinamenti didattici sulla base di criteri di affinità, condividono attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 CFU, prima della eventuale differenziazione dei percorsi formativi in curriculum. Sono comuni le attività formative che presentano la stessa denominazione, o denominazioni dichiarate equivalenti e che afferiscono al medesimo settore scientifico disciplinare per uguale numero di CFU.
8. I Corsi di Laurea afferenti alla stessa classe devono differenziarsi per almeno 40 CFU.
9. Per conseguire la Laurea, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università, lo studente deve aver acquisito 180 CFU, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria di una seconda lingua dell'Unione Europea, diversa dalla lingua italiana, in

linea con quanto previsto dal Quadro Europeo dell'Istruzione Superiore.

10. L'esame di Laurea è costituito dalla presentazione o discussione di un elaborato scritto redatto dallo studente sotto la guida di un Relatore. L'argomento deve riguardare approfondimenti teorici, metodologici e pratici su una delle discipline del Corso di Laurea. L'impegno temporale dello studente per la redazione dell'elaborato deve essere coerente con il numero di CFU previsto per tale attività dal Manifesto degli Studi del CdS.

Art. 20

Corsi di Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a Ciclo Unico

1. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea Magistrale occorre essere in possesso della Laurea ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti o equipollente dai Consigli di CdS.
2. I Regolamenti Didattici dei CdS Magistrali prevedono modalità specifiche per la verifica della adeguata preparazione personale ai fini dell'accesso al Corso di Laurea.
3. I Corsi di Laurea Magistrale hanno l'obiettivo di fornire agli studenti una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione negli specifici ambiti.
4. La durata normale dei Corsi di Laurea Magistrale è di due anni.

5. Per conseguire la Laurea Magistrale, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università, lo studente deve aver acquisito 120 CFU.
6. I Corsi di Laurea Magistrale sono disciplinati dalla normativa vigente in materia, dal presente Regolamento e dagli Ordinamenti didattici nonché dai relativi Regolamenti didattici dei CdS.
7. L'Ateneo può istituire Corsi di Laurea Magistrale afferenti a due diverse classi, qualora ciascuno degli ordinamenti didattici proposti soddisfi i requisiti di entrambe le classi. In questo caso, gli studenti sono tenuti ad indicare, al momento dell'immatricolazione, la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando la possibilità di modificare la scelta iniziale fino al momento dell'iscrizione al secondo anno.
8. I Corsi di Laurea Magistrale aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe ed i relativi titoli di studio hanno identico valore legale.
9. I Corsi di Laurea Magistrale afferenti alla stessa classe devono differenziarsi per almeno 30 CFU.
10. Sono definiti corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico i corsi di studio per l'accesso ai quali, ai sensi della normativa vigente, non sono previsti titoli universitari di primo livello. . Ai Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico si accede con il Diploma di Scuola Secondaria Superiore o altri titoli conseguiti all'estero e riconosciuti idonei.

11. La durata normale dei Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico è di cinque o sei anni.
12. Per conseguire la Laurea Magistrale nei Corsi a Ciclo Unico, lo studente deve aver acquisito 300 o 360 CFU, a seconda se la durata normale del corso è di cinque o sei anni.
13. Per il conseguimento della Laurea Magistrale e della Laurea Magistrale a Ciclo Unico è prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo personale dallo studente con caratteristiche di originalità sotto la guida di un relatore. La tesi può essere redatta in lingua straniera previo parere favorevole e motivato del Consiglio di CdS, che garantisca la possibilità dell'effettiva valutazione della tesi, grazie alla presenza di competenze sufficienti nell'ambito del proprio corpo docente. La tesi deve essere, comunque, accompagnata da un'adeguata sintesi in lingua italiana.

Art. 21

Corsi di Laurea sperimentali ad orientamento professionale

1. Nell'ambito dell'offerta formativa, in ottemperanza alle nuove esigenze del mercato del lavoro e conformemente a quanto disciplinato dal Ministero, l'Ateneo può istituire corsi di Laurea sperimentali ad orientamento professionale. Tali corsi devono essere erogati in modalità convenzionale, prevedere una programmazione locale degli accessi entro il limite massimo di 50 studenti e assicurare, tramite convenzioni con ordini o collegi professionali, lo svolgimento da 50 a 60 crediti di tirocinio curricolare. Nell'ambito

delle convenzioni con gli ordini e i collegi professionali le Università possono eventualmente realizzare partenariati con le imprese. Inoltre, questi corsi possono avvalersi della facoltà di inserire nelle attività di base o caratterizzanti dei settori non previsti dalla classe e attribuire tutti o parte dei crediti di tirocinio alle attività di base o caratterizzanti.

Art. 22

Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio

1. Ogni Corso di Studio si dota di un proprio Regolamento didattico approvato dagli Organi di Governo, coerente con l'Ordinamento di cui al precedente art. 11 ed emanato secondo linee guida deliberate dagli stessi Organi, su proposta del rispettivo Consiglio di CdS, dal Dipartimento responsabile (autonomo o di riferimento), previo parere degli eventuali Dipartimenti associati, di cui al successivo art. 30, o della Scuola Interdipartimentale se istituita. Il Regolamento didattico disciplina tra l'altro:
 - a) gli obiettivi formativi specifici, l'ambito di competenza definendo gli aspetti organizzativi della didattica nonché ogni materia devoluta da altre fonti legislative e/o regolamentari;
 - b) i requisiti di ammissione e le modalità di verifica della preparazione iniziale dello studente;
 - c) l'elenco delle attività formative con eventuali articolazioni in moduli, obiettivi formativi, CFU e la durata in ore di ogni attività;

- d) l'eventuale previsione di curriculum offerti agli studenti;
- e) l'elenco non vincolante delle attività formative a scelta dallo studente proposte dal Consiglio di CdS, nel rispetto della normativa vigente e coerenti con gli obiettivi formativi del CdS;
- f) le procedure per il riconoscimento di eventuali attività a scelta autonomamente proposte dallo studente e i relativi CFU;
- g) le modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente, che deve essere comunque espressa mediante una votazione in trentesimi;
- h) le modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere, delle altre competenze richieste, di verifica dei risultati degli stage, dei tirocini e dei periodi di studio all'estero ed i relativi CFU;
- i) le regole di presentazione e di approvazione dei piani di studio statutari ed individuali;
- j) la frequenza e modalità di svolgimento delle attività didattiche con l'indicazione delle eventuali propedeuticità e delle modalità di verifica;
- k) gli obblighi didattici ed i diritti degli studenti;
- l) le modalità di riconoscimento di CFU conseguiti in altri Corsi di Laurea o relative a conoscenze e abilità professionali nei limiti previsti dalle Leggi vigenti;
- m) i criteri e le modalità per garantire l'esercizio della mobilità degli studenti nel rispetto di quanto disposto dalla vigente normativa, di cui al successivo titolo V del presente Regolamento;

- n) le modalità di riconoscimento degli studi compiuti all'estero;
 - o) i CFU assegnati per la preparazione della prova finale, le caratteristiche della prova medesima, le modalità con cui si perviene alla valutazione del voto di laurea espressa mediante una votazione in centodecimi con eventuale lode;
 - p) gli organi di governo del corso di studi e la previsione delle attività delegate a specifici referenti, quali ad esempio orientamento, tutorato e placement;
 - q) il manifesto degli studi;
 - r) le procedure di autovalutazione e di stesura dei relativi documenti;
 - t) l'organizzazione e le responsabilità delle attività di assicurazione della qualità a livello di Corso di Studio.
 - u) le eventuali modalità organizzative per gli studenti impegnati non a tempo pieno di cui al successivo art. 48;
2. Le modifiche al Regolamento didattico del CdS seguono l'iter procedurale di cui al precedente comma 1, fermo restando quanto disposto al successivo comma 3.
 3. I Regolamenti didattici dei CdS sono sottoposti a revisione, almeno ogni tre anni, con particolare riguardo al numero dei CFU assegnati ad ogni attività formativa.

ART. 23

Corsi e Scuole di Dottorato di Ricerca

1. Il titolo di Dottore di Ricerca è conseguito al termine dello specifico percorso formativo, disciplinato dalla normativa vigente e dallo Statuto di Ateneo.
2. Le attività previste per il conseguimento del Dottorato di Ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso Università, Enti Pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.
3. Per essere ammessi a un Corso di Dottorato di Ricerca occorre essere in possesso della Laurea Magistrale o della Laurea Magistrale a Ciclo Unico o Laurea equivalente ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo, ai sensi della vigente normativa.
4. La disciplina dei Corsi di Dottorato è deliberata dall'Ateneo e da eventuali organi di coordinamento tra le Università coinvolti mediante specifico Regolamento.
5. L'Ateneo può istituire Scuole di Dottorato di Ricerca per la gestione di Corsi di Dottorato di Ricerca inclusi in una medesima area culturale allo scopo di razionalizzare e coordinare le attività formative ed organizzative dei dottorati afferenti, ivi compresi quelli incardinati in altre sedi universitarie. L'istituzione e il funzionamento della Scuola di Dottorato di Ricerca sono disciplinate dal Regolamento di Ateneo, di cui al precedente comma.

Art. 24

Attività didattica del Dottorato di Ricerca

1. L'attività didattica strutturata svolta nell'ambito del Dottorato può

rientrare per completamento nel carico didattico istituzionale del docente in organico in base alla programmazione didattica del Dipartimento, nel rispetto degli obblighi previsti dalle Linee Guida di Ateneo di cui all'art. 33 del presente Regolamento.

Art. 25

Competenze didattiche del

Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca

1. Il Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca stabilisce il calendario delle attività didattiche e dei programmi di ciascuna attività formativa del Dottorato.

Art. 26

Formazione Professionale

1. L'Ateneo può promuovere, eventualmente in collaborazione con altri enti ed istituzioni, su proposta delle strutture didattiche interessate, attività mirate alla formazione ed all'aggiornamento professionale e culturale, all'erogazione di servizi didattici integrativi o altre attività didattiche previste dalla vigente normativa in materia.
2. In particolare, l'Ateneo può attivare:
 - a) corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e ai concorsi pubblici;
 - b) corsi di educazione ed attività culturali e formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale, nonché quelli per la formazione permanente e ricorrente per i lavoratori;

- c) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale;
 - d) corsi di formazione permanente;
 - e) summer/winter school;
 - f) corsi e seminari tematici.
3. Al termine dei corsi di cui al presente articolo l'Ateneo rilascia attestati di frequenza, eventualmente corredati dal numero di CFU riconoscibili in Corsi di Studio in ogni caso non superiori a 12, sulla base di quanto stabilito in sede di deliberazione delle singole iniziative da parte del Senato Accademico su parere favorevole del Corso di Studio, in coerenza alle norme vigenti.
 4. Le singole Strutture didattiche organizzano le attività di formazione sulla base di uno specifico piano didattico-finanziario prevedendo anche la partecipazione di docenti e esperti esterni all'Ateneo.
 5. Per queste attività l'Ateneo su proposta delle singole Strutture didattiche può stipulare convenzioni ed intese con i soggetti interessati allo svolgimento delle attività stesse.
 6. Il piano finanziario è proposto dai Consigli delle Strutture interessate, prevedendo sia la copertura delle spese generali che degli emolumenti da corrispondere ai docenti, agli esperti esterni ed al personale tecnico amministrativo impegnato nell'attività integrativa. Gli Organi di Governo di Ateneo delibereranno in merito a tali proposte.
 7. La disciplina amministrativa ed organizzativa dei corsi di formazione professionale è demandata ad apposito Regolamento di Ateneo, ,

approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di rispettiva competenza.

Art. 27

Orientamento, Tutorato e Placement

1. L'Ateneo, in collaborazione con i Dipartimenti, con le Scuole Interdipartimentali e con le rappresentanze studentesche, svolge come attività istituzionale:
 - a) orientamento universitario, volto ad una scelta consapevole degli studi universitari da parte degli studenti delle scuole secondarie;
 - b) attività di tutoraggio che hanno come finalità di ridurre i tassi di abbandono, la prevenzione della dispersione e del ritardo negli studi e la promozione di una proficua partecipazione attiva alla vita universitaria in tutte le sue forme;
 - c) attività di placement rivolte all'inserimento nel mondo del lavoro ai diversi livelli.
2. I Dipartimenti o le Scuole Interdipartimentali individuano per un triennio i docenti di riferimento che svolgeranno tali attività.
3. Le attività di orientamento hanno carattere sia informativo sia formativo e sono volte ad aiutare lo studente fin dalla fase precedente l'immatricolazione e fino al termine degli studi universitari, includendo i processi di transizione "università-mondo del lavoro-università".
4. L'Ateneo:

- a) promuove ed attua in collaborazione con gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, in raccordo con l'Ufficio scolastico regionale, servizi rivolti ai professori e studenti dei detti Istituti, al fine di far acquisire conoscenze e competenze finalizzate ad una scelta consapevole del percorso di studio e professionale e contrastare i fenomeni di abbandono e dispersione;
- b) provvede a valorizzare il merito, curando l'orientamento per l'iscrizione agli studi universitari, promuovendo l'accesso ad ogni livello, nonché l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro in sinergia con gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, le agenzie formative, i soggetti rappresentativi del mondo del lavoro e gli ordini professionali ed in raccordo con le altre Istituzioni universitarie federate;
- c) partecipa ed organizza Saloni ed eventi volti a favorire la divulgazione delle informazioni sui percorsi formativi, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti;
- d) organizza, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e cogliendo le opportunità di finanziamenti esterni: a) seminari di sensibilizzazione alla valorizzazione in chiave imprenditoriale del know how acquisito e/o dei risultati delle ricerche eventualmente conseguiti, garantendo affiancamento di consulenza per l'autoimpiego e per la creazione di imprese innovative nella forma di spin off accademici, b) corsi finalizzati all'acquisizione di competenze trasversali;
- e) promuove e gestisce stage e tirocini.

5. L'Ateneo assicura altresì un servizio di tutorato finalizzato a:
- a) assistere ed orientare gli studenti lungo tutto il Corso degli Studio, in particolare in occasione della scelta degli indirizzi e della predisposizione dei piani di studio, della programmazione di periodi di studio all'estero e di stage presso enti pubblici o privati, nonché della individuazione della tesi di Laurea;
 - b) rimuovere gli ostacoli che impediscono agli studenti una regolare carriera negli studi nei tempi previsti;
 - c) rendere gli studenti attivamente partecipi al processo formativo.
- Tutte le iniziative succitate possono essere promosse e perseguite in collaborazione con gli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze Studentesche.
6. Il Servizio Job Placement di Ateneo ha lo scopo di facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro a coloro che hanno conseguito un titolo di studio presso l'Ateneo. Le attività del servizio sono volte a raccogliere ed analizzare le esigenze dei laureati per correlarle con i fabbisogni delle aziende. Svolge in particolare:
- a) accoglienza e informazioni utili in materia di normativa del mercato del lavoro, modalità attuative dei tirocini extracurricolari e informazioni sul sistema produttivo ed imprenditoriale;
 - b) pubblicazione di offerte di tirocinio e lavoro, raccolta ed invio di candidature;
 - c) gestione della piattaforma di incrocio diretto domanda/offerta;
 - d) attivazione di tirocini extracurricolari;

- e) organizzazione di singole presentazioni aziendali e giornate di recruiting durante le quali i laureati possono conoscere direttamente le possibilità di carriera in azienda e presentare il proprio curriculum vitae;
 - f) organizzazione del Career Day annuale, rivolto a tutti i laureandi e laureati dell'Ateneo, con la presenza di aziende di eccellenza locali, su scala nazionale e internazionale.
7. L'orientamento, il tutorato e il placement sono attuati dai servizi centrali d'Ateneo e dalle strutture didattiche (Dipartimenti e Scuole), secondo le modalità previste dagli specifici regolamenti. L'Ateneo promuove, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, il coinvolgimento di studenti senior e dottorandi nell'espletamento delle attività di orientamento e tutorato. Ciascuno studente, di norma, è seguito da uno stesso tutor per ogni ciclo omogeneo del Corso di Studio.
8. Il Dipartimento s'impegna, per quanto di sua competenza, a rimuovere le difficoltà che ostacolano il percorso di studio degli studenti stranieri, in particolare proponendo l'attivazione, se possibile, di corsi specifici o favorendo la partecipazione a corsi di italiano promossi da altre strutture dell'Ateneo.

ART. 28

Attività formative dei Corsi di Laurea

1. I percorsi formativi di ciascun Corso di Laurea sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel relativo ordinamento

didattico e comprendono, con riferimento alla classe/classi di afferenza del corso:

- a) attività formative in uno o più ambiti disciplinari di base;
- b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti;
- c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
- d) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il suo progetto formativo;
- e) attività formative per la preparazione della prova finale prevista per il conseguimento del titolo di studio;
- f) attività formative per la conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea, diversa dall'italiano;
- g) attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento disciplinati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
- h) attività formative relative a stage e tirocini formativi presso imprese, pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, ordini professionali e collegi

professionali, per i Corsi di Studio orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali funzionali all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro, sulla base di apposite convenzioni.

2. Gli ordinamenti didattici dei Corsi di Laurea devono assicurare agli studenti una solida preparazione nelle discipline di base ed in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti, evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline e di insegnamenti.
3. Relativamente alle attività formative caratterizzanti, qualora nelle classi di afferenza dei Corsi di Laurea siano previsti più di tre ambiti disciplinari, gli ordinamenti didattici ne individuano almeno tre indicando i settori scientifico-disciplinari (SSD) funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero di CFU adeguato.
4. Per quanto riguarda le attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi, il numero minimo di CFU attribuibili è definito dalla vigente normativa. Per tali attività formative possono essere considerati i settori scientifico-disciplinari non previsti nelle classi come attività di base e/o caratterizzanti. L'utilizzo come affini o integrativi di settori già inclusi nelle classi deve essere adeguatamente motivato.
5. Per quanto concerne le attività formative autonomamente scelte dallo studente, il numero minimo di CFU attribuibili è definito dalla vigente normativa. Agli studenti deve essere garantita la libertà di

scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori CFU nelle discipline di base e caratterizzanti, purché coerenti con gli obiettivi formativi.

ART. 29

Attività formative dei Corsi di Laurea Magistrale e dei Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico

1. I percorsi formativi dei Corsi di Laurea Magistrale sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel relativo ordinamento didattico e comprendono, con riferimento alla classe/classi di afferenza del corso le seguenti attività formative:
 - a) negli ambiti disciplinari caratterizzanti;
 - b) in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli caratterizzanti e a quelli di base e caratterizzanti per i corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
 - c) autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo;
 - d) per la preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio. Per conseguire la Laurea Magistrale è richiesta la predisposizione e presentazione di una tesi elaborata in modo originale sotto la guida di un relatore;
 - e) non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali o comunque utili per l'inserimento nel

mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento disciplinati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

2. I percorsi formativi dei Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico sono, parimenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel relativo ordinamento didattico e comprendono, con riferimento alla classe/classi di afferenza del corso, le attività di cui ai punti a)-e) del precedente comma 1 del presente articolo e quelle qui di seguito specificate:
 - a) attività formative in uno o più ambiti disciplinari di base;
 - b) attività formative per la conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea, diversa dall'italiano.
3. Gli ordinamenti didattici dei Corsi di Laurea Magistrale e dei Corsi Magistrali a Ciclo Unico devono assicurare agli studenti una solida preparazione nelle discipline caratterizzanti e in quelle di base, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti, evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline e di insegnamenti.
4. Relativamente alle attività formative caratterizzanti, qualora nelle classi di afferenza dei Corsi di Laurea Magistrale e dei Corsi Magistrali a Ciclo Unico siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia specificato il numero minimo dei relativi CFU, gli ordinamenti didattici individuano i settori

scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di CFU.

5. Per quanto riguarda le attività affini o integrative, il numero minimo di CFU attribuibili è definito dalla vigente normativa. Per tali attività possono essere considerati i settori scientifico-disciplinari non previsti nelle classi per le attività caratterizzanti e per le attività di base e/o caratterizzanti nel caso di classi riferite a Corsi di Laurea Magistrale e a Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico. L'utilizzo come affini o integrativi di settori già inclusi nelle classi deve essere adeguatamente motivato.
6. Per quanto concerne le attività formative autonomamente scelte dallo studente, il numero minimo di CFU attribuibili è definito dalla vigente normativa. Agli studenti deve essere garantita la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori CFU nelle discipline caratterizzanti per la Laurea Magistrale e di base e caratterizzanti per le Lauree Magistrali a Ciclo Unico.

ART. 30

Strutture didattiche di riferimento

1. Ogni Corso di Studio afferisce ad un Dipartimento individuato in quello responsabile della gestione del corso stesso. In considerazione dell'apporto ad un Corso di Studio, il Dipartimento si configura come:

- a) “autonomo” quando soddisfa tutti i requisiti di docenza previsti dalla normativa vigente e quindi organizza e gestisce autonomamente le attività didattiche del corso;
 - b) “di riferimento” quando non soddisfa i requisiti di cui alla lettera a), ma garantisce un carico didattico in termini di CFU di base e caratterizzanti almeno pari al 70%. Il Corso di Studio può afferire anche a più Dipartimenti tra cui andrà comunque individuato quello di riferimento e quelli associati.
2. I rapporti tra Dipartimenti per la gestione di attività didattiche comuni possono essere regolati attraverso la partecipazione alla scuola interdipartimentale di cui al successivo comma 7, ovvero, nel caso questa non fosse istituita, mediante Convenzioni didattiche approvate dagli Organi di Governo dell’Ateneo.
 3. In presenza di un Dipartimento di riferimento e uno o più Dipartimenti associati, quello di riferimento assume la responsabilità formale e istituzionale del Corso di Studio relativamente:
 - a) all’inserimento dati nella Banca dell’Offerta Formativa,
 - b) alla gestione delle procedure per l’accreditamento qualitativo dei corsi,
 - c) alle funzioni di Management Didattico e di Segreteria amministrativa dei corsi e di diffusione delle notizie ed informazioni sui corsi, compreso il Regolamento Didattico, anche attraverso appositi siti internet.

4. Il Dipartimento di riferimento si occupa, inoltre, della trasmissione delle suddette informazioni, per gli aspetti di competenza, ai Consigli di CdS, alla Commissione Paritetica ed al Nucleo di Valutazione di Ateneo. Le modalità di articolazione delle prassi cooperative e collaborative tra Dipartimento di riferimento e Dipartimento/i associato/i sono specificate nel documento di afferenza, concordato in sede di istituzione/attivazione del Corso di Studio.
5. Il Dipartimento autonomo/di riferimento attribuisce i carichi didattici istituzionali e gli affidamenti ai propri docenti impegnati nel Corso di Studio. In presenza della Scuola Interdipartimentale gli incarichi e gli affidamenti sono coordinati da tale struttura e deliberati da tutti i Dipartimenti di riferimento e associati. In assenza della Scuola, le analoghe attribuzioni previste per il Dipartimento associato sono esercitate, su proposta dello stesso, dal Senato Accademico.
6. Nel caso di attivazione della Scuola Interdipartimentale, le funzioni previste ai punti b) e c) del precedente comma 3 nonché quelle previste ai commi 4 e 5 sono demandate a tale struttura di raccordo didattico.

Art. 31

Tipologia ed Articolazione degli Insegnamenti

1. Gli Ordinamenti didattici dei CdS prevedono l'articolazione delle attività formative didattiche (insegnamenti) e la corrispondente assegnazione dei CFU nel rispetto della vigente normativa in materia.

2. L'attività didattica dei Corsi di Studio può essere articolata in corsi di insegnamento di varia durata, oltre che corsi di supporto, di recupero, seminari, esercitazioni in laboratorio e/o in biblioteca, esercitazioni di pratica testuale, esercitazioni di pratica informatica e altre tipologie di insegnamento ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del corso. Il numero di ore settimanali di impegno didattico e la loro distribuzione sono determinate dal Dipartimento, su indicazione del Corso di Studio, in relazione alla programmazione degli insegnamenti e alle esigenze di funzionalità del calendario didattico.
3. L'Ateneo garantisce a ciascun insegnamento attivato l'attribuzione di un congruo numero di CFU prevedendo di norma un numero di CFU non inferiore a 6 o, comunque, non meno di 5, previa delibera del Consiglio di Amministrazione su parere favorevole del Senato Accademico. Per quanto riguarda le altre attività formative affini ed integrative è possibile prevedere un numero di CFU inferiori a quello sopra indicato previa delibera delle Strutture Didattiche competenti.
4. Gli insegnamenti di qualsiasi tipologia potranno essere monodisciplinari o integrati in più moduli di SSD diversi ed essere affidati, nel secondo caso, allo stesso docente o alla collaborazione di più docenti pur prevedendo un unico coordinatore, secondo precise indicazioni deliberate dal Consiglio della struttura didattica nel rispetto della normativa vigente in materia.

5. Ciascun insegnamento articolato in più moduli di SSD diversi prevede un'unica prova di verifica finale per accertare il profitto degli studenti.
6. I Regolamenti didattici dei CdS possono prevedere per gli insegnamenti ufficiali anche forme di supporto didattico a distanza.
7. I Regolamenti didattici dei CdS possono prevedere che la didattica di alcuni insegnamenti sia interamente erogata a distanza, specificando le modalità di frequenza e di verifica del profitto ad esse connesse secondo le vigenti normative in materia.

Art. 32

Mutuazione e Sdoppiamento degli Insegnamenti

1. È consentito per motivi di razionalizzazione ricorrere alla mutuazione di insegnamenti attivati presso altri Corsi di Studio, previo accertamento della loro funzionalità rispetto ai percorsi didattici.
2. La mutuazione è deliberata dal Consiglio della competente Struttura Didattica su eventuale proposta del Consiglio di CdS interessato. Con analoga procedura si possono deliberare mutuazioni anche su insegnamenti attivati presso altre università, purché nel quadro di accordi interateneo. Le specificazioni della disciplina delle mutuazioni possono essere stabilite dai Regolamenti della competente Struttura Didattica.
3. Gli insegnamenti sono obbligatoriamente sdoppiati quando ricorrano le circostanze previste dalla vigente normativa in merito alla

numerosità sostenibile degli studenti. Lo sdoppiamento di insegnamenti può essere anche proposto dal Consiglio di CdS al Consiglio della competente Struttura Didattica ed al Senato Accademico quando, per motivate ragioni didattiche e funzionali, si renda necessario un miglior rapporto docenti/studenti, ovvero quando sia finalizzato ad una distribuzione su più fasce orarie, in modo da favorire la frequenza degli studenti non a tempo pieno.

4. Nel caso di insegnamenti sdoppiati all'interno di un medesimo Corso di Studio è compito della Commissione Paritetica di Dipartimento verificare che i programmi didattici e le prove d'esame siano equiparabili e non creino disparità nell'impegno di studio e nel conseguimento degli obiettivi formativi da parte degli studenti interessati.
5. Il Consiglio della competente Struttura Didattica che attiva lo sdoppiamento degli insegnamenti fissa le modalità di suddivisione degli studenti in modo da assicurare una equilibrata e funzionale suddivisione del relativo carico didattico e verifica annualmente la permanenza dei presupposti che hanno portato allo sdoppiamento.
6. I docenti responsabili di insegnamenti sdoppiati, fermo restando il rispetto dell'autonomia scientifica e didattica di ciascuno, sono tenuti a coordinare i rispettivi programmi e concordare i testi da consigliare, in quanto riferiti al medesimo insegnamento previsto dal piano di studio, ed al rispetto dei relativi obiettivi formativi in sede di accertamento di profitto.

7. Nei casi di insegnamenti o moduli previsti dall'Ordinamento del CdS, che non possono essere attivati nel proprio ambito per assenza temporanea o per mancanza di docenti, per esigenze di razionalizzazione didattica, il Consiglio del Dipartimento responsabile, anche su proposta dei Consigli di CdS, può prevedere la mutuaione degli stessi, se attivati presso altri Corsi di Studio di livello equivalente e, comunque, previo accertamento della loro funzionalità rispetto ai percorsi didattici interessati. Per l'approvazione delle soluzioni di mutuaione, se i due Corsi di Studio interessati fanno riferimento alla stessa Struttura Didattica, la mutuaione è concordata tra i Corsi di Studio interessati ed approvata dalla Struttura Didattica competente; se, invece, la mutuaione riguarda un insegnamento o modulo che fa capo ad altra Struttura Didattica, è richiesto il nulla osta di quest'ultima.

ART. 33

Copertura didattica degli insegnamenti

1. Gli insegnamenti dei Corsi di Studio possono essere ricoperti per:
 - a) carico didattico istituzionale a professori di I e II fascia afferenti al dipartimento autonomo/di riferimento anche su proposta della Scuola Interdipartimentale;
 - b) affidamento a professori di I e II fascia e ricercatori afferenti alla al dipartimento autonomo/di riferimento anche su proposta della Scuola Interdipartimentale;

- c) affidamento ai ricercatori a tempo indeterminato, ai sensi della vigente normativa in materia, afferenti al Dipartimento autonomo/di riferimento anche su proposta della Scuola Interdipartimentale;
- d) carico didattico istituzionale ai ricercatori a tempo determinato afferenti al dipartimento autonomo/di riferimento anche su proposta della Scuola Interdipartimentale;
- e) incarichi di insegnamento a titolo retribuito o gratuito a soggetti strutturati presso l'Ateneo o altre Università italiane e, segnatamente, a professori di ruolo, ricercatori, assistenti ordinari, ai tecnici laureati, nel rispetto della vigente normativa e se preventivamente autorizzati, o a soggetti che rivestano posizione analoga in Università straniere. Limitatamente alle abilità linguistiche, l'incarico può essere conferito anche a lettori di madre lingua ed a collaboratori ed esperti linguistici di cui alla vigente normativa;
- f) contratti a titolo oneroso, nell'ambito delle disponibilità di bilancio assegnate dall'Ateneo al Dipartimento, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti esterni ai ruoli dell'Ateneo in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.
- g) contratti a titolo gratuito o oneroso, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca, della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, per attività

di insegnamento al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo *curriculum* scientifico o professionale.

2. Il carico didattico istituzionale ai docenti in organico è conferito annualmente dalle Strutture Didattiche competenti di norma entro il mese di maggio.
3. Il carico didattico istituzionale è affidato ad un docente in organico incardinato nel settore scientifico-disciplinare in cui l'insegnamento afferisce. Un docente incardinato in un settore scientifico-disciplinare è tenuto a coprire prioritariamente l'insegnamento o gli insegnamenti del proprio settore scientifico-disciplinare in accordo con la programmazione didattica deliberata dalla Struttura Didattica competente. Due docenti dello stesso SSD possono essere co-titolari di un unico insegnamento, in tal caso la struttura didattica competente esplicita nella delibera di affidamento il numero di CFU dell'insegnamento rispettivamente attribuiti ai docenti.
4. Nell'affidamento dei carichi didattici istituzionali, le strutture competenti assicurano il rispetto dei requisiti normativi ai fini delle valutazioni per l'accreditamento e la sostenibilità dei CdS.
5. Un docente in organico che già ricopre un insegnamento o più insegnamenti come carico didattico istituzionale nel proprio settore scientifico disciplinare può ricoprire, con il suo consenso, un insegnamento senza copertura di altro settore, previa verifica delle necessarie competenze didattiche accertate anche attraverso la valutazione della congruenza della produzione scientifica da parte

- della Struttura Didattica di afferenza e/o che assegna l'insegnamento, secondo le modalità previste dal Regolamento Didattico del CdS.
6. L'Ateneo persegue una politica di effettiva sostenibilità dei CdS utilizzando, pertanto, l'istituto degli incarichi di docenza a soggetti esterni all'Ateneo rispettando gli indicatori previsti dalla vigente normativa sia per i singoli Dipartimenti che per l'intero Ateneo.
 7. L'insegnamento può essere conferito a soggetto esterno secondo le modalità previste alle lettere e), f) e g) del precedente comma 1.
 8. Gli incarichi di cui alla lettera e) ed i contratti di cui alla lettera f) del precedente comma 1 sono attribuiti previo espletamento di procedure, disciplinate da specifico regolamento di Ateneo che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. Il trattamento economico spettante ai titolari dei predetti contratti è determinato dalla normativa vigente. I contratti di cui alla lettera g) del precedente comma 1 sono stipulati direttamente dal Rettore, o su sua delega dal Direttore del Dipartimento, su proposta dei competenti Dipartimenti.
 9. Il ricorso al conferimento di incarico didattico a soggetti esterni al Dipartimento o alla Scuola Interdipartimentale deve essere prioritariamente autorizzato entro il mese di maggio dal Consiglio di amministrazione previo parere favorevole del Senato accademico e il relativo bando è emanato dal Direttore del Dipartimento, pubblicizzato per via telematica sul sito web dell'Ateneo e sul sito web del Dipartimento.

10. Nel bando per il conferimento di incarichi di cui al comma 8 del presente articolo, devono essere indicati i requisiti richiesti e le modalità di partecipazione alla selezione, il termine per la presentazione delle domande, il Corso di Studio di riferimento, la denominazione dell'insegnamento, il settore scientifico-disciplinare, il numero di ore da svolgere, il numero di CFU, il periodo di svolgimento dell'attività formativa, i criteri di valutazione dei candidati, se l'affidamento è a titolo gratuito o retribuito gli oneri gestionali connessi alle attività didattiche da svolgere in particolare sugli adempimenti di cui al comma 4 dell'art. 15.
11. I contratti di insegnamento non possono essere conferiti a titolari di assegni di ricerca.
12. Le procedure di valutazione comparativa per l'affidamento degli incarichi di docenza devono concludersi di norma entro il mese di luglio di ciascun anno.
13. L'attività svolta dal docente a contratto non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Ateneo.

ART. 34

Tutor

1. Al fine di assistere ed orientare gli studenti nel corso degli studi, renderli partecipi del processo formativo e fornire un supporto alle attività didattiche, possono essere nominati dei tutor, nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio universitario, con modalità definite da specifico Regolamento di Ateneo.

2. I tutor assistono gli studenti in occasione della preparazione dell'esame.
3. Le Strutture Didattiche interessate stabiliscono, di norma entro la prima settimana del mese di maggio di ciascun anno, il numero dei tutor, indicando la denominazione dei corsi e le ore programmate per ciascuno di essi.
4. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, nei limiti dei fondi disponibili, adotta entro la fine di maggio le conseguenti delibere di bando, stabilendo i criteri che presiedono alla valutazione comparativa dei candidati.
5. Possono partecipare al bando i seguenti soggetti:
 - a) esperti e cultori delle discipline;
 - b) professori di scuola secondaria;
 - c) dottori o dottorandi di ricerca, specializzati o specializzandi.
6. L'Ateneo provvede alla copertura assicurativa dei tutor per gli eventuali infortuni.
7. L'attività dei tutor è soggetta a verifica trimestrale da parte del titolare dell'insegnamento. La verifica è attestata da apposita relazione.
8. La retribuzione per le attività svolte, stabilita dal Consiglio di Amministrazione, ha luogo da parte dell'amministrazione dietro dettagliata relazione redatta dal tutor, controfirmata dal responsabile dell'insegnamento e allegata al registro delle attività svolte, che è vidimato dal Direttore del Dipartimento e consegnato all'ufficio competente.

9. Lo svolgimento delle attività suddette non configura in alcun modo esercizio di un rapporto di lavoro subordinato né comporta il diritto all'inserimento stabile dei tutor nell'organizzazione dei servizi didattici dell'Ateneo.
10. L'affidamento per incarichi di tutor è disciplinato da specifico Regolamento di Ateneo.

Art. 35

Attività di tutorato svolte da studenti capaci e meritevoli

1. Nell'ambito delle azioni previste dagli interventi di supporto a favore degli studenti ed in particolare per le attività di tutorato, nonché di sostegno delle attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero, l'Ateneo può conferire assegni per l'incentivazione delle citate attività a studenti capaci e meritevoli secondo le disposizioni normative e regolamentari. L'affidamento per incarichi di tutoraggio è determinato annualmente sulla base degli stanziamenti ministeriale ed è disciplinato da specifico Regolamento di Ateneo.

Art. 36

Verifiche del Profitto

1. Il numero massimo di esami o valutazioni finali di profitto sono: 20 per i Corsi di Laurea di durata triennale, 12 per i Corsi di Laurea Magistrale di durata biennale, 30 per i Corsi di Laurea Magistrale a

Ciclo Unico quinquennale e di 36 per i Corsi di Laurea Magistrale a ciclo sessennale.

2. A seconda della tipologia e della durata degli insegnamenti impartiti, i Regolamenti didattici dei CdS stabiliscono il tipo di prove necessarie per il superamento della verifica di profitto e l'acquisizione dei CFU assegnati. Tali prove possono consistere in esami (orali o scritti) od in altre forme di accertamento (prove pratiche, grafiche, tesine) appositamente previste dal Consiglio di CdS, allo scopo di valutare il conseguimento degli obiettivi formativi previsti per ciascun insegnamento.
3. Il voto d'esame è espresso in trentesimi. Il voto minimo per il superamento dell'esame è di diciotto/trentesimi. La Commissione può, all'unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode. Gli esami superati non possono essere ripetuti. Per particolari attività formative i Regolamenti Didattici dei CdS possono prevedere il semplice giudizio di idoneità per l'acquisizione dei relativi CFU.
4. La valutazione del profitto in occasione degli esami può tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica o colloqui intercorso sostenuti durante lo svolgimento del corso di insegnamento corrispondente.
5. Tutte le prove orali di esame e di verifica del profitto sono pubbliche ed effettuate dalla commissione di esame presiedute dal titolare dell'insegnamento. Le competenti strutture didattiche possono disciplinare modalità e limiti di accesso alle sedute al fine di consentire un ordinato svolgimento delle prove. Qualora siano

- previste prove scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione.
6. Nel caso di un insegnamento articolato in più moduli di SSD diversi, la verifica del profitto dello studente deve avvenire in seduta congiunta e determinare una votazione unica.
 7. I Regolamenti Didattici dei CdS possono disciplinare i casi in cui operare verifiche di profitto integrative di insegnamenti sostenuti in altre Università aventi un minor numero di CFU. Sono escluse verifiche di profitto integrative per esami sostenuti nell'ambito del programma Erasmus.
 8. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Direttore del Dipartimento o, su sua delega, dal Coordinatore del Consiglio di CdS, e sono composte da almeno due componenti, il primo dei quali è sempre il titolare del corso di insegnamento, ovvero, nel caso di corsi integrati o interdisciplinari, dal coordinatore responsabile, che svolge le funzioni di Presidente della Commissione. Il secondo è un altro professore o ricercatore del medesimo o di settore disciplinare affine, ovvero un cultore della materia. La Commissione giudicatrice esamina il candidato congiuntamente ed i componenti della stessa devono essere univocamente conoscibili ed identificabili.
 9. Ove il numero di studenti partecipanti alla seduta lo renda necessario, il Presidente della Commissione può organizzare sottocommissioni costituite da almeno due componenti, che siano professori o

ricercatori del medesimo o di settore disciplinare affine, ovvero un cultore della materia.

10. I cultori della materia sono nominati dal Consiglio della competente Struttura didattica su richiesta motivata del professore ufficiale titolare dell'insegnamento e in base a criteri predefiniti da specifico Regolamento di Dipartimento in materia.
11. Nel caso di insegnamento integrato, con moduli di diversi SSD, nella commissione giudicatrice è prevista la presenza di almeno un docente di ciascuna attività didattica. Nel caso di insegnamento integrato dello stesso SSD nella commissione giudicatrice è prevista la presenza di entrambi i docenti titolari.
12. L'esito dell'esame è certificato dal Presidente della commissione con la sottoscrizione del verbale in forma digitale.
13. Il Presidente della Commissione ha l'obbligo e la responsabilità di curare la trasmissione informatica dei verbali d'esame alla Segreteria Studenti competente, secondo modalità di trasmissione deliberate dagli Organi di Governo.
14. Gli appelli d'esame e di altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata e devono essere portati a compimento nell'ambito della sessione d'esame. Per gravi ed eccezionali motivi possono essere autorizzate dal Direttore del Dipartimento o dal Presidente della Scuola Interdipartimentale o da un suo delegato modifiche alle date degli appelli fissate in calendario. Di tali modifiche deve essere data tempestiva comunicazione agli studenti. In nessun caso la data d'inizio di un appello potrà essere anticipata.

15. Le sessioni di esame sono articolate in: sessione estiva (aprile/settembre), autunnale (ottobre/novembre), invernale (dicembre/marzo).
16. Nelle sessioni estive e invernali lo studente in corso può sostenere le verifiche di profitto previste dal proprio piano delle attività formative per l'anno di corso in cui è iscritto e quelle degli anni precedenti. In ciascuna di queste sessioni lo studente non può sostenere la verifica di profitto del medesimo insegnamento per più di due volte consecutive. Lo studente in corso non può sostenere verifiche di profitto nei periodi di erogazione delle attività didattiche, pertanto con l'eccezione di quanto previsto al comma 9 del successivo art. 42, non può sostenere verifiche di profitto nella sessione autunnale.
17. Gli studenti fuori corso possono sostenere in tutte le sessioni, inclusa quella autunnale, tutte le verifiche di profitto degli insegnamenti presenti nel proprio piano delle attività formative, di cui al successivo art. 52.
18. Lo studente per sostenere le verifiche di profitto di cui al precedente comma deve essere in regola con la posizione amministrativa e rispettare le propedeuticità previste dal Regolamento Didattico del CdS
19. Nel caso di contemporaneità di sedute di verifica di profitto di insegnamenti previsti nello stesso anno accademico, lo studente prenotato su entrambe può richiedere di procrastinare una delle due sedute di verifica in una data prossima a quella originariamente fissata da tenersi nella stessa sessione d'esame.

Art. 37

Prove Finali e Conseguimento della Laurea, della Laurea Magistrale e della Laurea Magistrale a Ciclo Unico

1. La Laurea, la Laurea Magistrale e la Laurea Magistrale a Ciclo Unico si conseguono, unitamente alla relativa qualifica accademica, previo superamento della prova finale. I Regolamenti didattici dei CdS disciplinano:
 - a) le modalità di svolgimento della prova, come previsto dagli ordinamenti didattici dei singoli Corsi di Studio;
 - b) le modalità ed i criteri per la valutazione conclusiva, che deve in ogni caso tenere conto della intera carriera dello studente all'interno del CdS, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei CFU di tale carriera, di quelli previsti per la prova finale, nonché di ogni altro elemento ritenuto rilevante a riguardo;
 - c) la nomina per ogni studente di un docente incaricato di seguire la preparazione dello studente alla prova finale e di relazionare in merito alla commissione (relatore).
2. Per accedere alla prova finale lo studente deve aver superato tutte le attività formative previste dal Corso di Studio.
3. Lo svolgimento delle prove finali è sempre pubblico.
4. La prova finale di Laurea mira ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti del corso. Essa può essere strutturata:

- a) in una discussione orale, dinanzi alla Commissione di Laurea, su un argomento scelto dal relatore e comunicato allo studente almeno 60 giorni prima della discussione; o
 - b) nella presentazione di un elaborato scritto o di una prova scritta o grafica su un argomento scelto dal relatore e comunicato allo studente almeno 60 giorni prima della seduta della Commissione di Laurea. L'elaborato deve essere consegnato dal laureando presso la competente segreteria didattica almeno 10 giorni prima della riunione.
5. I risultati della valutazione della Commissione sono proclamati in seduta pubblica.
 6. Ogni Consiglio di CdS indica nel proprio Regolamento Didattico la tipologia di prova prescelta tra quelle indicate al comma 4 del presente articolo.
 7. Il numero di CFU attribuito alla prova finale della Laurea deve essere commisurato al tempo effettivamente da impiegare per la sua preparazione, determinabile dal numero dei relativi CFU indicati nell'ordinamento didattico del CdS.
 8. La Laurea Magistrale o la Laurea Magistrale a Ciclo Unico è conseguita al termine del Corso di Studio e a seguito del superamento della verifica finale consistente nell'elaborazione e discussione di una tesi scritta, redatta in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.
 9. Le Strutture Didattiche possono predisporre specifici regolamenti con i criteri relativi alla valutazione degli elaborati e delle tesi per il

conseguimento del titolo finale, secondo Linee Guida deliberate dal Senato Accademico.

10. Il Consiglio di CdS provvede ad effettuare annualmente il monitoraggio delle tesi assegnate al fine di verificare:
 - a) l'equa distribuzione di tale impegno didattico fra i docenti di un medesimo Consiglio;
 - b) l'eventuale eccessiva lunghezza dei tempi di realizzazione e l'obsolescenza di talune assegnazioni.
11. La partecipazione alle Commissioni giudicatrici della prova finale abilitate al conferimento del titolo di studio rientra negli obblighi istituzionali dei docenti in organico. Le Commissioni sono nominate dal Direttore di Dipartimento o dal Presidente della Scuola Interdipartimentale se istituita, secondo criteri di equa ripartizione dei carichi didattici, e sono composte da almeno tre componenti per la discussione dell'elaborato finale della Laurea e da non meno di sette e non più di undici componenti per la discussione delle tesi di Laurea Magistrale o di Laurea Magistrale a Ciclo Unico. Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte, dal Coordinatore del Consiglio di CdS ovvero dal professore di prima fascia (o in assenza di quest'ultimo dal professore di seconda fascia) più anziano nel ruolo.
12. La Commissione è costituita di norma da docenti afferenti alla competente Struttura didattica (Dipartimento o Scuola interdipartimentale) ed è composta in base a criteri di omogeneità disciplinare. Almeno un componente della commissione deve essere

un professore di prima o di seconda fascia. Qualora il Regolamento del Consiglio di CdS di cui al comma 1 del presente articolo di disciplina della prova finale lo preveda, delle commissioni possono far parte i professori a contratto.

13. Le Commissioni giudicatrici per la prova finale esprimono la loro votazione in centodecimi e possono, all'unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode. Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei/centodecimi.
14. Il calendario delle prove finali deve prevedere almeno dieci appelli, opportunamente distribuiti nell'anno accademico.
15. Le modalità delle prove finali per il rilascio dei titoli congiunti di cui al presente regolamento sono regolate dalle convenzioni che li determinano o dai relativi Regolamenti Didattici.

ART. 38

Servizi didattici integrativi

1. Nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, l'Ateneo attiva anche in collaborazione con enti pubblici e privati cointeressati servizi didattici integrativi.
2. La disciplina di dettaglio dei singoli servizi di cui ai commi seguenti è definita dalla relativa delibera di attivazione, nel rispetto della normativa di specifico riferimento per la tipologia di intervento da attuarsi, dei principi fissati nello Statuto e nel presente Regolamento e da appositi Regolamenti, che sono approvati ed emanati secondo quanto disposto dal vigente Statuto di Ateneo.

3. In particolare, l'Ateneo attiva i seguenti servizi didattici, elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- a) corsi di orientamento degli studenti, un servizio per il coordinamento delle attività di orientamento ed il servizio di tutorato, di cui al precedente art. 27;
 - b) corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico e amministrativo, sulla base di un programma annuale di formazione, finalizzato al perseguimento di più elevati standard di produttività ed efficienza e le cui linee di indirizzo e programmazione di massima sono determinate previa informazione e consultazione delle rappresentanze dei lavoratori;
 - c) attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero, da svolgersi secondo i criteri e le modalità fissate in apposito Regolamento, approvato dal Senato Accademico, acquisito il parere del Consiglio degli studenti per quanto di competenza;
 - d) interventi atti a rimuovere le condizioni di svantaggio, rivolti a studenti diversamente abili, finalizzati a rendere effettivo il loro diritto allo studio ed a permettere pari opportunità di studio e di vita all'interno della comunità accademica. Tali interventi possono essere realizzati con il sostegno di enti pubblici e privati;
 - e) ogni altra attività e servizio didattico integrativo finalizzato a promuovere e/o sostenere la piena integrazione per gli studenti di cittadinanza non italiana e la mobilità internazionale di tutte le

sue componenti, anche cogliendo le opportunità lanciate da enti pubblici e privati.

3. Le attività di cui al presente articolo possono essere intraprese in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, operanti a livello locale, nazionale, comunitario o internazionale e possono quindi essere oggetto di contratti o convenzioni.
4. Le deliberazioni di attivazione dei servizi didattici integrativi sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, su proposta o previo parere del Senato Accademico.

Art. 39

Commissione Paritetica di Dipartimento

1. Presso ogni Dipartimento è istituita una Commissione Paritetica che svolge i seguenti compiti:
 - a) effettua valutazioni e verifiche sui vari aspetti dell'attività didattica, anche in risposta a indicazioni proposte dal Presidio di Qualità e dal Nucleo di Valutazione di Ateneo;
 - b) riferisce periodicamente, almeno una volta all'anno, al Consiglio di Dipartimento, al Presidio di Qualità ed al Nucleo di Valutazione sugli esiti delle verifiche effettuate;
 - c) propone al Consiglio di Dipartimento iniziative di vario tipo atte a migliorare l'organizzazione della didattica;
 - d) esprime pareri al Consiglio di Dipartimento sulla revisione dei Regolamenti didattici del CdS e sulla effettiva coerenza tra i

CFU assegnati nei relativi ordinamenti alle varie attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.

2. Ogni Commissione Paritetica di Dipartimento è composta da una rappresentanza paritetica di docenti designati dal Consiglio di Dipartimento, secondo norme fissate dal relativo Regolamento della struttura didattica, e di studenti iscritti ai diversi Corsi di Studio designati dal Consiglio degli Studenti.
3. La Commissione, oltre ai compiti sopra descritti, attingendo dalla scheda di accreditamento del Corso di Studio, dai risultati delle rilevazioni e da altre fonti disponibili istituzionalmente, valuta se:
 - a) il progetto del CdS mantenga la dovuta attenzione alle funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, individuate tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo;
 - b) i risultati di apprendimento attesi siano efficaci in relazione alle funzioni e competenze professionali;
 - c) l'attività didattica dei docenti, i metodi di trasmissione delle conoscenze e delle abilità, i materiali e gli ausili didattici, i laboratori, le aule, le attrezzature, siano efficaci per raggiungere gli obiettivi di apprendimento al livello desiderato;
 - d) i metodi di esame consentano di accertare correttamente i risultati ottenuti in relazione ai risultati di apprendimento attesi;
 - e) il riesame annuale consegua efficaci interventi correttivi sui Corsi di Studio negli anni successivi;

- f) i questionari relativi alla soddisfazione degli studenti siano efficacemente gestiti, analizzati, utilizzati;
 - g) l'istituzione universitaria renda effettivamente disponibili al pubblico mediante una pubblicazione regolare e accessibile delle parti pubbliche della scheda SUA-CdS per l'accreditamento informazioni aggiornate, imparziali, obiettive, quantitative e qualitative, su ciascun Corso di Studio offerto.
4. La Commissione esprime le proprie valutazioni secondo lo schema predisposto dal Presidio della Qualità e formula le proposte per il miglioramento in una Relazione Annuale di cui alla precedente lettera b) del comma 1, che è trasmessa al Presidio stesso ed al Nucleo di Valutazione entro la fine dell'anno solare.
 5. L'elaborazione delle proposte avviene previo monitoraggio degli indicatori di competenza, definiti/individuati dalla normativa vigente e anche sulla base di rilevazioni effettuate su campioni sulla popolazione di studenti, rilevazioni precedute da un'ampia attività divulgativa delle politiche qualitative dell'Ateneo in modo da rendere gli studenti informati e consapevoli del sistema di qualità adottato dall'Ateneo;

Art. 40

Certificazioni e Supplemento al Diploma

1. L'Ateneo rilascia, anche in forma telematica ove previsto, in conformità alla legislazione vigente, le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti ed altri documenti relativi alla carriera scolastica

- degli studenti, fatto salvo il diritto alla salvaguardia dei dati personali come previsto dalle leggi vigenti sulla certificazione e la trasparenza amministrativa.
2. Gli uffici delle Segreterie Studenti rilasciano certificazioni relative alla carriera parziale documentata dello studente nel Corso di Studio, in conformità agli esami fino allora sostenuti con esito positivo e dei CFU ad essi corrispondenti.
 3. Ai sensi della vigente normativa tutti i titoli di studio relativi ai percorsi formativi universitari saranno accompagnati da una relazione informativa denominata “Supplemento al diploma”.
 4. Il Supplemento al diploma è predisposto anche in lingua inglese secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei contenente ogni elemento utile a definire le competenze acquisite dallo studente relative al suo percorso formativo.

Art. 41

Promozione e Pubblicità dell’Offerta Didattica

1. L’offerta didattica dell’Ateneo è pubblica ed esso ne assicura la massima promozione ed informazione, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e telematici. Sono rese pubbliche, altresì, le relazioni sullo stato della didattica predisposte a cura del Nucleo di Valutazione e del Presidio della qualità.
2. L’Ateneo aggiorna periodicamente le forme e gli strumenti di promozione e diffusione della conoscenza relativa all’attività formativa, ai procedimenti organizzativi e alle decisioni assunte in

merito, agli orari di lezione, ai calendari di esame, agli orari di ricevimento ed ai programmi d'insegnamento dei docenti. Pertanto ogni struttura amministrativa, Corso di Studio, Dipartimento, Scuola Interdipartimentale cura la creazione e l'aggiornamento delle informazioni di propria pertinenza nelle pagine web di riferimento.

3. I contenuti, gli orari e le scadenze di tutte le attività didattiche organizzate dai Corsi di Studi, sono resi pubblici dai Coordinatori, o dalla Scuola se attivata, mediante la pubblicazione sulla pagina web del CdS, o della Scuola interdipartimentale se attivata, in tempi congrui all'informazione della popolazione studentesca.
4. L'Ateneo pubblica sul proprio sito web una Guida ai servizi universitari destinata ad agevolare il primo ingresso e l'orientamento degli studenti nel mondo universitario.

Art. 42

Calendario delle Attività Didattiche

1. L'anno accademico dell'Ateneo inizia il 1 novembre di ogni anno solare e si conclude il 31 ottobre.
2. Le attività didattiche dell'Ateneo iniziano il 1 settembre di ogni anno solare e si concludono il 31 agosto.
3. Le attività didattiche dell'Ateneo e il relativo calendario sono disciplinate dai Regolamenti dei CdS. Di norma le attività didattiche frontali si svolgono in due distinti periodi di circa 4 mesi (1° periodo di norma da settembre a dicembre, 2° periodo di norma da marzo a giugno) nel quale vengono erogati insegnamenti compatti, così come

definiti nel successivo comma 4, intervallati da due sessioni per la valutazione del profitto.

4. I Consigli dei CdS possono prevedere insegnamenti annuali o insegnamenti compatti. Gli insegnamenti compatti si svolgono in uno dei due distinti periodi di svolgimento delle attività didattiche, l'insegnamento annuale in entrambi i periodi. L'insegnamento annuale deve prevedere, di norma, una durata di 22 settimane nei due periodi di didattica. Un insegnamento in forma compatta, di norma 11 settimane in un solo periodo. Per particolari esigenze didattiche si possono prevedere insegnamenti compatti organizzati con differenti durate e modalità decise dal Consiglio della Struttura didattica su proposta del competente Consiglio di CdS.
5. Le sessioni per effettuare le verifiche di profitto sono previste dal Regolamento didattico dei CdS secondo quanto previsto nel precedente art. 36. In ciascuna delle sessioni estive e invernali il docente titolare dell'attività formativa deve prevedere almeno quattro appelli distanziati l'uno dall'altro da non meno di dieci giorni.
6. Il calendario degli appelli è pubblicato dal docente almeno venti giorni prima della data di inizio di ciascuna sessione di verifica di profitto.
7. Durante i periodi di svolgimento delle attività didattiche le verifiche di profitto sono sospese, tranne che nel caso di appelli riservati agli studenti non a tempo pieno, ed agli studenti fuori corso.

8. Lo studente in corso può sostenere nelle sessioni estive e invernali tutte le verifiche di profitto degli insegnamenti inseriti nel proprio piano di studio nel rispetto:
 - a) delle propedeuticità previste dal Regolamento del CdS;
 - b) dell'articolazione annuale degli insegnamenti del proprio piano di studio. Non è possibile sostenere verifiche di profitto di insegnamenti inseriti in anni successivi rispetto a quello in cui lo studente è iscritto;
 - c) dell'articolazione del calendario didattico. Nella sessione invernale non è possibile sostenere verifiche di profitto di insegnamenti inseriti nel secondo periodo di svolgimento delle attività didattiche. Lo studente in corso non può quindi, salvo quanto previsto dal successivo comma 9, sostenere verifiche di profitto nella sessione autunnale.
9. Lo studente in corso iscritto all'ultimo anno, può sostenere, in tutte le sessioni, tutte le verifiche di profitto del proprio piano di studio nel rispetto dell'articolazione del calendario didattico (di cui alla lettera c del precedente comma 8) e delle propedeuticità previste dal Regolamento del CdS.
10. Il numero complessivo di appelli annui per ciascun insegnamento, sia riservati agli studenti in corso, fuori corso e non a tempo pieno, deve essere almeno pari a 10.

Art. 43

Vigilanza sul regolare svolgimento

dell'Attività Didattica

1. I compiti di vigilanza sulle attività didattiche che fanno capo al Dipartimento sono esercitate dai rispettivi Direttori.
2. I comportamenti irregolari che realizzano illeciti disciplinari saranno sanzionati secondo le disposizioni previste nel vigente Statuto di Ateneo.
3. Nell'ambito della libertà di insegnamento, e secondo le norme dello stato giuridico, il Direttore di Dipartimento e il Presidente della Scuola interdipartimentale attuano forme di verifica dell'impegno dei docenti in organico e dell'efficacia della didattica impartita secondo i criteri riportati nei regolamenti delle strutture didattiche.

TITOLO IV

DIRITTI E DOVERI DIDATTICI DEGLI STUDENTI

Art. 44

Tutela dei diritti degli studenti

1. La tutela dei diritti degli studenti nello svolgimento delle personali carriere di studio, anche in relazione alle previsioni contenute nel Codice etico d'Ateneo, è di competenza del Rettore.
2. Sulle istanze concernenti la tutela dei diritti degli studenti il Rettore può avvalersi del parere del Senato accademico e dei Consigli delle strutture didattiche competenti.
3. I provvedimenti rettorali conseguenti sono definitivi.

Art. 45

Sanzioni disciplinari a carico degli studenti

1. Le sanzioni disciplinari a carico degli studenti sono irrogate dal Rettore, in conformità alla normativa vigente ed al Regolamento Generale di Ateneo.
2. Nei casi di trasferimento dello studente da altre Università, l'Ateneo applica le eventuali sanzioni disciplinari disposte dall'Università di provenienza.

Art. 46

Modalità di Iscrizione ai Corsi di Studio

1. Le informazioni relative alle regole generali e le modalità per l'immatricolazione e l'iscrizione agli anni successivi dei Corsi di Studio sono diffuse nel Manifesto generale degli Studi, nonché attraverso i canali di comunicazione istituzionali dell'Ateneo.
2. Programmazioni locali in materia di immatricolazioni ai Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale vengono disposte con decreto Rettorale su proposta dei Consigli delle Strutture didattiche competenti, approvate dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Senato Accademico.
3. Lo studente non può iscriversi contemporaneamente a due Corsi di Studio.. In presenza di tale contemporaneità, lo studente viene dichiarato decaduto dal secondo Corso di Studio dell'Ateneo al quale si è iscritto.

4. Nei casi in cui, ai sensi della normativa vigente, l'immatricolazione sia subordinata al superamento di prove di accesso, l'Ateneo provvede, in tempo utile, ad indicare le modalità e il calendario delle stesse, unitamente ai requisiti per la partecipazione.
5. Il Senato Accademico, determina i termini di scadenza delle domande di immatricolazione. Il Rettore può posticipare tali termini, a condizione che le istanze relative siano adeguatamente motivate.
6. Gli studenti possono iscriversi ad un Corso di Studio richiedendo la qualifica di studente a tempo pieno, di cui al successivo art. 47, o di studente non a tempo pieno o di studente lavoratore di cui al successivo art. 48.
7. Le tasse universitarie ed i contributi per gli studenti a tempo pieno o non a tempo pieno sono determinate dal Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico.
8. Lo studente a tempo pieno o non a tempo pieno che, essendo stato iscritto ad un Corso di Studio, non rinnovi l'iscrizione, conserva la possibilità di accedere nuovamente, a domanda, al medesimo Corso di Studio per l'anno di corso successivo all'ultimo frequentato, purché non siano trascorsi otto anni accademici purché regolarizzi la propria posizione amministrativa e il proprio *curriculum* sia ritenuto congruo con l'evoluzione del contenuto didattico del CdS interessato.
9. L'importo della tassa relativa agli anni di interruzione degli studi è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
10. Lo studente a tempo pieno o non a tempo pieno può rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento della propria carriera,

manifestando in modo esplicito la propria volontà con atto scritto. La rinuncia è irrevocabile e comporta l'annullamento della carriera relativa al Corso di Studio fermo restando la validità dei CFU acquisiti fino alla verifica della loro obsolescenza da parte degli organi competenti.

Art. 47

Studenti a Tempo Pieno

1. Gli studenti a tempo pieno si impegnano a conseguire il titolo di studio nei tempi previsti dall'ordinamento didattico del relativo Corso di Studio.
2. Lo studente a tempo pieno può richiedere di frequentare insegnamenti riferiti a specifici Corsi di Studio presso Università estere, purché tra le due università siano stabiliti accordi per il riconoscimento degli insegnamenti, secondo il sistema ECTS. I CFU acquisiti in tale modalità nelle università estere sono riconosciuti per il proseguimento della carriera universitaria in Italia.
3. Lo studente a tempo pieno può richiedere di frequentare il tirocinio presso aziende estere, purché nell'ambito dei programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle Università dell'Unione Europea. I CFU acquisiti in tale modalità sono riconosciuti per il proseguimento della carriera universitaria in Italia.
4. Nel periodo di frequenza dei Corsi di Studio all'estero, lo studente è tenuto al versamento di tasse e contributi universitari, secondo quanto stabilito dagli accordi tra le due università.

5. Ogni anno accademico possono essere bandite borse di studio destinate a coloro che intendano immatricolarsi a tempo pieno ad uno dei Corsi di Studio dell'Ateneo. Le borse di studio sono determinate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico e sentito il parere del Consiglio degli studenti. Tale beneficio è attribuito sulla base di una graduatoria di idonei elaborata in base alla verifica delle previste condizioni di merito nonché economiche e patrimoniali dello studente.

Art. 48

Studenti non a Tempo Pieno

1. Lo studente può chiedere, all'atto dell'immatricolazione, di essere iscritto ad un Corso di Laurea o di Laurea Magistrale con la qualifica di studente non a tempo pieno secondo quanto disciplinato da specifico regolamento in materia.
2. I regolamenti degli studenti non a tempo pieno devono prevedere specifiche forme di erogazione dei CFU suddividendo ciascun anno accademico in due anni solari.
3. La condizione di studente non a tempo pieno può essere modificata ogni anno accademico secondo le modalità previste dall'apposito regolamento. L'anno di iscrizione da studente non a tempo pieno a studente a tempo pieno viene determinato a seconda del numero di CFU complessivamente maturati dallo studente.
4. Lo stato di studente non a tempo pieno dovrà essere annotato dalla Segreteria Studenti sul foglio matricolare dello studente.

5. Lo studente può conservare la qualifica di studente non a tempo pieno oltre la durata normale del corso, ottemperando ai relativi obblighi, per un numero di anni accademici stabilito dall'apposito regolamento, tenendo conto delle norme in vigore e degli eventuali decreti ministeriali che regolano la materia. Trascorso questo periodo egli decade dalla posizione di studente non a tempo pieno.

Art. 49

Studenti Fuori Corso

1. Lo studente si considera fuori corso quando non abbia acquisito entro la durata normale del Corso di Studio il numero di CFU necessari al conseguimento del titolo di studio.
2. Lo studente fuori corso deve superare le mancanti verifiche finali di profitto previste dal proprio piano di studi mancanti alla propria carriera universitaria entro il termine previsto dal successivo comma 1 dell'art. 51 del presente Regolamento. In caso contrario le attività formative di cui ha usufruito possono essere considerate non più attuali e i CFU acquisiti non più adeguati alla qualificazione richiesta dal Corso di Studio frequentato. Il Consiglio di CdS provvede in tali casi a determinare i nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo.

Art. 50

Sospensione degli Studi

1. Lo studente ha la facoltà di sospendere gli studi per l'intero anno accademico nel caso di servizio militare volontario, servizio civile, maternità, ricovero ospedaliero superiore a tre mesi continuativi. Lo studente che chiede tale sospensione si iscrive al medesimo anno di corso al quale era iscritto prima della sospensione.
2. In considerazione dell'articolo 42 comma 3 del presente regolamento che vieta la contemporanea iscrizione a due Corsi di Studio universitari, si consente la sospensione della carriera universitaria in caso di ammissione e/o iscrizione ad un corso post-laurea (master, scuole di specializzazione, Dottorato di Ricerca nel caso di secondo titolo), ovvero per corsi svolti presso Accademie ed Istituzioni militari, anche se non in Convenzione con l'Ateneo. La sospensione opera per l'intera durata del corso post-laurea.
3. Nel periodo di sospensione degli studi lo studente non paga le tasse universitarie e non può sostenere alcun tipo di verifica di profitto. Nel caso in cui lo studente abbia sostenuto delle verifiche nell'anno accademico di riferimento, non è possibile concedere la sospensione.

Art. 51

Riconoscimento dell'Attività Formativa

Svolta da Studenti "Decaduti o Rinunciatari"

1. Lo studente si considera decaduto quando non abbia rinnovato l'iscrizione per otto anni accademici consecutivi ovvero quando pur avendo adempiuto a tale obbligo non ha sostenuto esami in tale lasso di tempo. In quest'ultimo caso se lo studente intende proseguire negli

studi può interrompere la decadenza con il sostenimento di un esame. Il Consiglio del CdS può però dichiarare gli esami già sostenuti obsoleti e, pertanto, lo studente è tenuto a ripetere o integrare le prove già superate.

2. I periodi di sospensione non sono computati nel predetto termine di decadenza.
3. Gli studenti decaduti o rinunciatari possono iscriversi ex novo ad uno qualsiasi dei Corsi di Studio attivato presso le Strutture didattiche dell'Ateneo.
4. Lo studente può richiedere il riconoscimento in CFU degli esami sostenuti e superati nella precedente carriera non conclusa, entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo, ma comunque, non oltre il termine annuale di scadenza delle immatricolazioni. Il riconoscimento in forma di CFU degli esami superati nella carriera non conclusa non è automatico né costituisce diritto acquisito dallo studente. La pregressa carriera sarà oggetto di valutazione da parte del Consiglio del CdS che, in particolare, verificherà l'attualità dei contenuti degli esami a suo tempo superati, prima di stabilirne il valore in CFU.

Art. 52

Piani delle Attività Formative

1. Il piano delle attività formative o piano di studi è l'elenco degli esami che lo studente intende sostenere per ottenere il conseguimento del

- titolo di studio. Esso deve essere presentato ed approvato dal Consiglio di CdS.
2. Il piano di studi, che deve comunque rispettare l'Ordinamento Didattico, può essere di due tipi:
 - a) piano di studi ufficiale ad approvazione automatica, quando segue fedelmente le indicazioni delle attività formative inserite nel Corso di Studio previsto nel Manifesto degli Studi della Struttura didattica e reca solo l'indicazione dell'/gli esame/i a scelta dello studente.
 - b) piano individuale, quando pur essendo coerente all'Ordinamento Didattico non segue integralmente le indicazioni delle attività formative del CdS previste nel Manifesto degli Studi del Dipartimento ed è quindi soggetto alla approvazione da parte del Consiglio di CdS.
 3. Nel caso in cui lo studente scelga il piano individuale, deve redigere, entro la fine del mese di giugno, una proposta di piano di studio indirizzata per l'approvazione al Consiglio di CdS. Nel caso di non approvazione lo studente è obbligato a riformulare la proposta. In caso contrario gli viene assegnato il piano di studio ufficiale.
 4. L'esame delle proposte dei piani di studio individuali presentate dagli studenti è prerogativa del Consiglio di CdS e può essere delegata dal Consiglio stesso a specifiche commissioni didattiche appositamente istituite.
 5. I Consigli di CdS ovvero le delegate specifiche commissioni didattiche sono tenuti a concludere l'esame dei piani di studio

individuali e ufficiali proposti e a pronunciarsi in via definitiva entro l'inizio delle attività didattiche dell'anno accademico entro il 15 settembre.

6. Lo studente ha comunque il diritto di proporre varianti al piano di studi già approvato presentandone uno nuovo negli anni successivi.
7. La verifica della corrispondenza tra l'ultimo piano di studi approvato e gli esami di profitto effettivamente superati è condizione per l'ammissione all'esame finale di Laurea o della Laurea Magistrale.
8. Gli esami, eventualmente sostenuti con esito positivo, relativi ad insegnamenti non compresi tra quelli previsti nel piano di studi approvato, sono registrati nella carriera dello studente, ma non sono conteggiati ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio né computati ai fini della media.

TITOLO V

MOBILITÀ DEGLI STUDENTI

Art. 53

Trasferimenti degli Studenti

ad altro Corso di Studio dell'Ateneo

1. All'atto dell'iscrizione lo studente, con domanda inoltrata al Rettore, può chiedere in qualunque anno di corso, il trasferimento ad altro Corso di Studio attivato presso l'Ateneo.

2. Il trasferimento è autorizzato dal Rettore previo parere favorevole del Consiglio di CdS o della Scuola Interdipartimentali se istituita, al quale lo studente intende trasferirsi contenente l'indicazione del riconoscimento della carriera pregressa.
3. Il trasferimento degli studenti da un Corso di Laurea dell'Ateneo ad un altro, ovvero da un'altra Università all'Ateneo, è disciplinato dai Regolamenti Didattici dei CdS, i quali assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei CFU già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dai citati Regolamenti. Nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra CdS appartenenti alla medesima classe, la quota dei CFU riconosciuta per un medesimo settore scientifico disciplinare non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del vigente regolamento ministeriale in materia.
4. Il trasferimento ad un Corso di Studio dell'Ateneo a numero chiuso e/o programmato è subordinato alla partecipazione alla relativa selezione e conseguente collocazione in posizione utile in graduatoria o al rispetto di quanto previsto dall'art. 14 del presente Regolamento. Le strutture didattiche possono disciplinare la copertura, per mobilità, di posti resisi vacanti a seguito di rinunce o trasferimenti.
5. Nei casi di passaggio a Corso di Studio dell'Ateneo che non preveda prove di accesso e/o non comportino riconoscimenti di carriera,

l'accesso al primo anno è effettuata senza necessità di delibera della Struttura didattica.

6. Nel caso di trasferimenti o passaggi di Corso di Studio dell'Ateneo, ovvero nello stesso o in altro Corso di Studio di altra Università anche estera, il riconoscimento totale o parziale dei CFU acquisiti dallo studente ai fini della prosecuzione degli studi, compete al competente Consiglio di CdS con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel Regolamento Didattico della struttura.
7. I Consigli di CdS deliberano sul riconoscimento, anche parziale, della maturata carriera in altri percorsi formativi dell'Ateneo o di altra Università, per gli studenti che chiedano l'abbreviazione degli studi contestualmente all'iscrizione ad un determinato Corso di Studio. Questa può essere concessa previa valutazione e convalida dei CFU acquisiti e considerati affini al Corso di Studio prescelto, nei limiti stabiliti dai Regolamenti didattici di CdS. Il mancato riconoscimento dei CFU acquisiti deve essere adeguatamente motivato dalla struttura didattica competente.

Art. 54

Trasferimenti degli Studenti da altre Università

1. I Consigli di CdS deliberano sul riconoscimento degli studi e dei titoli accademici conseguiti da uno studente presso università sia italiane che straniere.
2. La durata del Corso di Studio può essere abbreviata dal Consiglio di Dipartimento secondo criteri stabiliti dai Regolamenti specifici. Il

riconoscimento, da parte dell'Ateneo, di CFU acquisiti presso altre università italiane o estere può essere determinato da apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico. Tali convenzioni potranno altresì prevedere la sostituzione diretta, all'interno dei *curriculum* individuali, di attività formative impartite nell'Ateneo e richieste dagli ordinamenti didattici con attività formative impartite presso le altre Università italiane o estere.

3. Lo studente iscritto che, ottenuta la sospensione temporanea degli studi, consegua presso un'università straniera un titolo di studio accademico, può chiedere il riconoscimento dello stesso ai sensi della vigente normativa, nel caso in cui il titolo straniero conseguito corrisponda a quello conclusivo del Corso di Studio già frequentato presso l'Ateneo. L'equipollenza, ai soli fini accademici, ove concessa, comporta la conclusione della carriera scolastica. Nel caso in cui il titolo riguardi un altro ambito di studi, e lo studente chieda di riprendere la carriera sospesa, possono essere convalidati gli esami affini sostenuti e trasformati in CFU dal Consiglio di CdS, con conseguente abbreviazione dell'iter universitario.
4. Nel caso di trasferimento ad un Corso di Studio a numero chiuso e/o programmato si applicherà quanto previsto al comma 4 dell'art. 53.

Art. 55

Didattica Internazionale

1. Nel rispetto delle leggi vigenti, l'Ateneo aderisce ai programmi di mobilità internazionale con Università e istituzioni legalmente

riconosciute per qualsiasi tipo di Corso di Studio e per tutti i livelli di formazione. Nell'ambito delle collaborazioni internazionali, (Lifelong Learning Programme/Erasmus e altri programmi risultanti da eventuali convenzioni bilaterali), l'Ateneo promuove e favorisce periodi di studio all'estero presso Università e istituzioni legalmente riconosciute anche mediante una adeguata pubblicizzazione dei programmi di scambio approvati, il supporto di tutor, l'attivazione di appositi corsi di lingua straniera oltre che con l'istituzione di un apposito Servizio per l'internazionalizzazione.

2. L'Ateneo favorisce la mobilità internazionale secondo un principio di reciprocità e conformemente alle prescrizioni contenute negli accordi interistituzionali mettendo a disposizione: a) degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche, organizzative/logistiche e di assistenza tutoriale di cui al comma 1; b) del personale universitario ospite il supporto organizzativo e logistico.
3. L'Ateneo, per perseguire il rafforzamento del grado di internazionalizzazione delle strutture didattiche, può utilizzare nell'ambito della propria offerta didattica docenti e studiosi di elevata qualificazione scientifica appartenenti ad istituzioni universitarie, di ricerca o di alta formazione non italiane, denominati visiting professor, researcher o fellow.
4. Gli studenti di qualsiasi Corso di Studio possono svolgere parte dei propri studi presso università estere o Istituti equiparati, nell'ambito dei programmi europei e/o di accordi bilaterali che potranno prevedere anche il conseguimento del doppio titolo nonché tirocini

formativi presso imprese, centri di ricerca o altre organizzazioni straniere.

5. La richiesta dello studente di svolgimento di parte dei propri studi all'estero è sottoposta all'autorizzazione del Consiglio di CdS, che delibera in merito, sulla base di criteri generali precedentemente definiti ed inclusi nella specifica Regolamentazione, oltre che sulle modalità di riconoscimento degli studi effettuati all'estero.
6. Nell'ambito dei programmi di mobilità studentesca presso Università e istituzioni riconosciuti dall'Unione Europea e da Paesi terzi, lo studente può essere assegnatario di borse di studio per soggiorni all'estero. L'assegnazione di tali borse non esonera lo studente dal pagamento delle tasse universitarie dell'Ateneo.
7. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare lo stanziamento di un contributo aggiuntivo alla borsa di studio di cui al precedente comma 5 e, sulla base delle proposte di criteri di ripartizione formulate dal Senato Accademico, assegna alle diverse Strutture Didattiche competenti le risorse disponibili.
8. Requisiti essenziali per l'assegnazione di una borsa di cui al precedente comma 5 sono: la coerenza del piano di studi formulato con il Corso di Studio seguito presso l'Università; la conoscenza della lingua parlata presso la struttura ospitante o di altra lingua dalla medesima accettata.
9. Le borse saranno attribuite sulla base di apposito bando emanato con decreto del Rettore.

10. Al termine del periodo di studio all'estero, lo studente deve produrre idonea certificazione, rilasciata dall'istituzione ospitante, con l'indicazione delle attività formative svolte, il loro eventuale valore in ECTS/CFU e la votazione riportata, nonché le date di inizio e di termine del periodo di studio trascorso all'estero.
11. Il Consiglio di CdS attribuisce agli esami convalidati la votazione in trentesimi, in base a tabelle di conversione precedentemente fissate e la valutazione del numero di CFU equivalenti da attribuire.
12. Non è ammessa alcuna integrazione contenutistica delle attività svolte all'estero che si sostanzii in esami integrativi del singolo insegnamento o altre attività e relativa valutazione.
13. Gli esami riconosciuti devono essere registrati in lingua originale e/o inglese nel Sistema Informativo dell'Ateneo nella carriera dello studente.
14. Le esperienze didattiche acquisite all'estero, per le quali non sia individuabile alcuna corrispondenza, possono essere considerate in sede di valutazione della verifica finale per il conseguimento del titolo di studio.
15. I titoli conseguiti all'estero possono essere dichiarati equipollenti ai soli fini accademici a quelli corrispondenti rilasciati dall'Ateneo, purché soddisfino i requisiti formativi stabiliti dai singoli Corsi di Studio. La norma si applica nei casi di accordi internazionali di reciprocità in materia, ovvero previa comparazione dei percorsi didattici da parte dei Consigli di CdS.

16. Previa delibera del Consiglio di CdS, nella certificazione della carriera universitaria dello studente è fatta menzione delle attività formative compiute all'estero.
17. Il delegato del Rettore ai programmi di mobilità internazionale relazionerà una volta all'anno entro il mese di novembre al Consiglio degli Studenti sulle iniziative in itinere.
18. L'Ateneo promuove l'attivazione di Corsi interateneo con Università straniere che prevedono il rilascio del titolo congiunto, doppio o multiplo nel rispetto della vigente normativa in materia e dell'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 56

Singole Attività Didattiche Formative

1. Gli studenti iscritti presso Università esteri o cittadini italiani in possesso almeno del diploma di scuola superiore possono essere ammessi all'iscrizione a singole attività didattiche formative previste nell'offerta formativa dell'Ateneo, sostenendo verifiche di profitto singole ed averne regolare attestazione. In questo caso, gli studenti versano una tassa universitaria il cui importo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione. L'elenco delle singole attività didattiche formative e le relative modalità di verifica del profitto sono definite da specifico regolamento di Ateneo.
2. La delibera e la relativa tassa universitaria non sono richieste nel caso di studenti iscritti presso Università straniere con i quali siano in atto

specifici accordi in merito o qualora lo studente sia inserito nei programmi di mobilità europea.

3. Il Senato Accademico, su proposta delle singole strutture didattiche, può istituire singole attività formative, dando la possibilità di sostenere i relativi esami ed averne regolare attestazione, per motivi di formazione permanente (long-life learning). L'iscrizione e la frequenza è consentita previo pagamento del relativo contributo.
4. Ai fini dell'iscrizione ai Corsi di Studio per i quali è previsto un test di accesso non possono essere riconosciuti più di 30 CFU formativi universitari sostenuti con esami singoli.

Art. 57

Trasferimento degli Studenti dell'Ateneo presso altre Università

1. Lo studente può ottenere, a richiesta, il trasferimento ad altra Università, con domanda inoltrata al Rettore entro la data deliberata dal Senato Accademico e previo versamento dell'apposito contributo. Lo studente, in tal caso, ha diritto al rimborso della tassa di iscrizione comprensiva della prima rata di contributi ad eccezione della tassa regionale e dei bolli.
2. Nell'eventualità di gravi e comprovati motivi, il trasferimento può essere richiesto dallo studente anche in data successiva a quella prevista dal Senato Accademico, subordinatamente alla presentazione di attestazione di accettazione da parte dell'Università ricevente. In tal caso non si dà corso al rimborso delle tasse e contributi versati.

Art. 58

***Mobilità degli Studenti nell'Ambito
del Dottorato Internazionale***

1. L'Ateneo favorisce la mobilità dei propri dottorandi verso università straniere per lo svolgimento di periodi di ricerca.
2. Il Regolamento del Dottorato disciplina gli accordi con università straniere per l'istituzione di Corsi di Studio di Dottorato in co-tutela. Nell'ambito di tali accordi e sulla base della reciprocità è consentita la mobilità degli studenti.

**TITOLO VI
ATTIVITÀ E DOVERI DIDATTICI
DEI DOCENTI**

Art. 59

***Attività Didattiche Incluse nei
Compiti Istituzionali dei Docenti***

1. Le attività didattiche incluse nei doveri didattici stabiliti dalla vigente normativa di un docente comprendono:
 - a) attività frontali in aula o in laboratorio nelle varie forme previste nell'ambito di un'attività didattica formativa tradizionale (teoriche ed esercitative) da svolgersi durante l'orario ufficiale dell'insegnamento;

- b) attività integrative, da poter inserire nell'ambito di un'attività didattica formativa tradizionale, da svolgersi in orario diverso da quello ufficiale dell'insegnamento, quali attività seminariali, attività sperimentali di tipo informatico e telematico, verifica di elaborati progettuali o di esercitazioni, visite presso aziende o enti esterni e qualsiasi altro progetto didattico integrativo ritenuto coerente con l'attività formativa;
- c) attività di supporto, da poter inserire nell'ambito di un'attività didattica formativa tradizionale con lezioni da svolgersi durante un orario diverso da quello ufficiale dell'insegnamento, quali cicli di lezioni serali per gli studenti lavoratori o attività didattiche frontali a compendio di un insegnamento con didattica a distanza;
- d) attività di recupero, da poter inserire nell'ambito di un'attività didattica formativa tradizionale da svolgersi durante un orario diverso da quello ufficiale dell'insegnamento volte al recupero di studenti fuori corso;
- e) attività di didattica frontali svolte nell'ambito del Dottorato di Ricerca secondo la regolamentazione approvata dagli Organi di Governo;
- f) attività di assistenza per gli studenti;
- g) attività di tutorato ed orientamento per gli studenti in ingresso, in uscita ed in itinere;
- h) attività di tutorato alla redazione dell'elaborato o della tesi per la prova finale per studenti e i dottorandi di ricerca.

- 2 Impedimenti sia oggettivi che soggettivi al regolare svolgimento dei propri compiti didattici istituzionali devono essere tempestivamente comunicati al Direttore del Dipartimento affinché possano essere individuate le modalità per sopperire a tali impedimenti nell'ambito dei compiti previsti al comma 1 dell'art. 33.
- 3 La redazione di materiale didattico, per un'attività formativa di supporto all'insegnamento tradizionale erogata a distanza sia totalmente che parzialmente, , non rientra nei doveri didattici dei docenti a meno che l'insegnamento non sia incluso in Corso di Studio integralmente erogato a distanza ai sensi della vigente normativa in materia.

Art. 60

Doveri Didattici dei Professori e dei Ricercatori in organico

1. Le modalità di svolgimento dei compiti didattici dei professori e dei ricercatori sono stabiliti in base alle relative norme di stato giuridico previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 61

Compiti di Gestione

1. È obbligo dei docenti in organico partecipare ai Consigli ordinari di Dipartimento e di Corso di Studio nonché a tutte le Commissioni inerenti la gestione delle attività didattiche di Ateneo, di Dipartimento e di Consiglio di CdS in cui sono delegati a partecipare.

2. I componenti che non possono partecipare alle sedute dei citati consessi sono tenuti a fornire per iscritto al presidente dell'Organo Collegiale le giustificazioni di tale assenze qualora esse rientrino tra quelle giustificabili ai sensi della normativa vigente in materia . Il protrarsi di assenze ingiustificate segnalate dal responsabile dell'Organo Collegiale costituisce condotta sanzionabile sotto il profilo disciplinare.

Art. 62

Registrazione dell'Attività Didattica dei Docenti

- 1 Ciascun docente, nel rispetto delle vigenti norme sull'autocertificazione, cura la compilazione periodica del “registro delle lezioni”, ove indica gli argomenti di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e di quant'altro costituisca attività didattica inerente al corso, facendo aggiungere, ove necessario, alla propria firma quella del docente o del ricercatore che lo ha affiancato o sostituito sulla base di preventiva autorizzazione nei modi e nei termini da specifica regolamentazione.
- 2 Entro il mese successivo al termine dell'attività didattica il registro deve essere consegnato alla competente struttura didattica ed è vistato dal Direttore che ha cura di verificare che le ore di attività didattica complessiva svolte nell'ambito del corso siano state almeno pari al numero minimo di ore previste dal relativo ordinamento didattico. Successivamente il Direttore del Dipartimento, con una comunicazione a mezzo protocollo, informa l'Ufficio del Personale

Docente dell'avvenuto espletamento dell'attività didattica affidata al docente.

- 3 Il Direttore di Dipartimento segnala annualmente al Rettore i nominativi dei docenti che non hanno provveduto a consegnare il registro del Corso ai fini dell'adozione dei provvedimenti conseguenti da parte del Senato Accademico.
- 4 Secondo modalità determinate dal Senato Accademico, il docente in organico autocertifica l'avvenuto assolvimento delle sue attività di didattica, di orientamento, tutorie e delle attività dedicate a compiti organizzativi attribuitegli ai sensi delle norme in vigore.

TITOLO VII

AUTOVALUTAZIONE

Art. 63

Sistema di Assicurazione della Qualità

Dei Corsi di Studio

1. L'Ateneo, nelle attività che ad esso competono, persegue obiettivi finalizzati alla realizzazione di un Sistema di Assicurazione della qualità per tutti i Corsi di Studio, organizzato secondo le relative linee guida dell'ANVUR e redige la relativa documentazione con particolare riferimento alla rilevazione dell'opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati, alla compilazione annuale della scheda

- unica dei Corsi di Studio (SUA-CdS) ed alla redazione del rapporto finale.
2. Il sistema di assicurazione della qualità di Ateneo (AQ) si esplica attraverso il controllo del Presidio della Qualità che propone gli strumenti comuni da utilizzare per uno svolgimento adeguato e uniforme delle procedure e riferisce agli Organi Accademici sul corretto andamento del sistema, verificandone puntualmente gli aggiornamenti.
 3. Annualmente, entro il mese di novembre il Coordinatore del Consiglio di CdS, in qualità di Responsabile della Gestione della Qualità del Corso, redige la Scheda di Monitoraggio Annuale del CdS.
 4. La Scheda di Monitoraggio ed il Rapporto Ciclico di Riesame, di cui a successivi commi 5 e 9, hanno lo scopo di verificare l'adeguatezza degli obiettivi di apprendimento che il Corso di Studio si è proposto, la corrispondenza tra gli obiettivi e i risultati, nonché l'efficacia del modo con cui il Corso è gestito. Include, inoltre, la ricerca delle cause di eventuali risultati insoddisfacenti, al fine di adottare tutti gli opportuni interventi di correzione e miglioramento.
 5. La Scheda di Monitoraggio annuale contiene generalmente un sintetico commento agli indicatori e, laddove si riconoscano criticità maggiori, la menzione all'eventuale necessità di anticipazione del Riesame ciclico successivo. La Scheda contiene, altresì, una prima sezione di informazioni riassuntive di contesto, ricavate dalla SUA-

CdS, utili alla lettura e all'interpretazione degli indicatori previsti dalla vigente normativa.

6. Il Coordinatore del CdS, in qualità di Responsabile della Gestione della Qualità del Corso, redige la relativa Scheda di Monitoraggio Annuale e la trasmette per le formali approvazioni al Consiglio di CdS, e successivamente al Consiglio di Dipartimento e della Scuola Interdipartimentale, nonché alla Commissioni Paritetica.
7. Le Commissioni Paritetiche, ogni anno anche sulla base delle informazioni presenti nella scheda SUA-CdS e nella Scheda di Monitoraggio di cui al precedente comma, esprimono le proprie valutazioni e formulano eventuali proposte.
8. Il Nucleo di Valutazione, annualmente, entro la data stabilita dal Ministero esprime le proprie valutazioni attraverso un parere ufficiale che è trasmesso agli organi competenti.
9. Il Coordinatore del Consiglio di CdS predispone il Rapporto Ciclico di Riesame con una cadenza non superiore a cinque anni (o comunque in uno dei seguenti casi: in preparazione di una visita di Accredimento Periodico; in caso di richiesta da parte del Nucleo di Valutazione; in presenza di forti criticità o di modifiche sostanziali dell'ordinamento didattico) che contiene una autovalutazione approfondita dell'andamento complessivo del Corso di Studio. Tale rapporto è trasmesso al Consiglio di CdS e successivamente al Consiglio di Dipartimento e della Scuola interdipartimentale nonché alle Commissioni per le formali approvazioni, nonché alla Commissione paritetica .

10. Il Rapporto di Riesame ciclico mette in luce principalmente la permanenza della validità dei presupposti fondanti il Corso di Studio e del sistema di gestione utilizzato per conseguirli. Prende, quindi, in esame l'attualità della domanda di formazione e degli obiettivi formativi, le figure culturali e professionali di riferimento e le loro competenze, la coerenza dei risultati di apprendimento previsti dal Corso di Studio nel suo complesso e dai singoli insegnamenti e l'efficacia del sistema di gestione adottato.
11. Al fine di agevolare i Coordinatori dei corsi di studi nella stesura del Rapporto di Riesame, l'Amministrazione predispone per ogni Corso di Studio un set di dati utili a tale finalità.

Art. 64

Requisiti ed indicatori della Qualità dei Corsi di Studio

1. L'Ateneo persegue il continuo incremento della qualità della didattica erogata attraverso politiche mirate volte al miglioramento dell'organizzazione interna, dell'utilizzo di tutte le potenzialità didattiche del personale docente secondo le indicazioni individuali ed i risultati conseguiti.
2. L'Ateneo, nell'ottica di porre in atto azioni efficaci per l'attuazione delle proprie politiche di assicurazione della Qualità, definisce:
 - a) le competenze e le responsabilità interne di tutti i soggetti coinvolti nelle attività didattiche;

- b) individua la tipologia e le modalità dei flussi di informazioni a riguardo;
 - c) i ruoli di tutti i soggetti nella gestione dei processi di valutazione e autovalutazione dei Dipartimenti e dei Corsi di Studio.
3. L'Ateneo verifica che gli obiettivi previsti dai Corsi di Studio siano coerenti con le esigenze culturali, scientifiche e sociali e che tengano conto delle caratteristiche peculiari che distinguono i Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale, garantendo la disponibilità di risorse adeguate di docenza, personale e servizi, curando, altresì il monitoraggio dei risultati e delle strategie adottate ai fini della correzione, del miglioramento e dell'apprendimento dello studente.

TITOLO VIII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 65

Allegati

1. Gli ordinamenti didattici dei Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a ciclo unico, approvati dall'Ateneo, sono inseriti nell'allegato 1 del presente Regolamento Didattico di Ateneo, che ne costituisce parte integrante.

Art. 66

Approvazione e modifica del Regolamento Didattico di Ateneo

1. Il presente Regolamento, comprensivo di tutti gli allegati, è deliberato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta, previo parere favorevole del Consiglio di Studenti e del Consiglio di amministrazione, ed è approvato dal Ministro dell'Università e della Ricerca, previo parere favorevole del Consiglio Universitario Nazionale CUN, una volta accertata la coerenza degli Ordinamenti didattici con i requisiti prescritti dai Decreti ministeriali, entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i quali, senza che il Ministro si sia pronunciato, il Regolamento si intende approvato.
2. In seguito all'approvazione del Ministro, il Regolamento è emanato con decreto del Rettore e pubblicato sul sito di Ateneo.:-
3. Le modifiche al presente Regolamento didattico sono deliberate dal Senato Accademico a maggioranza assoluta, anche su proposta dei Consigli di Dipartimento o di altre Strutture didattiche competenti, previo parere favorevole del Consiglio degli Studenti, e del Consiglio di amministrazione e sono sottoposte alla medesima procedura di approvazione disciplinata dal 1 comma del presente articolo.

Art. 67

Norme Finali e Transitorie

1. L'Ateneo assicura la conclusione dei Corsi di Studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento Didattico.

2. I Regolamenti Didattici delle strutture dipartimentali assicurano e disciplinano la possibilità per gli studenti di cui al comma precedente di optare per l'iscrizione ai Corsi di Laurea o di Laurea Magistrale che sono considerati direttamente sostitutivi dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale preesistenti cui sono iscritti.
3. Le opzioni di cui al precedente comma, concernenti l'iscrizione a Corsi di Studio considerati non direttamente sostitutivi dei Corsi di Studio preesistenti, sono considerate come richieste di passaggio di Corso.
4. Per ogni questione o controversia derivante dall'applicazione del presente Regolamento e da quanto disposto in materia didattica sono competenti, in prima istanza il Coordinatore del Consiglio di CdS, il Direttore di Dipartimento e, se costituita, il Presidente della Scuola Interdipartimentale e in mancanza di soluzioni il Senato Accademico.
5. Nel caso di disattivazioni di Corsi di Studio, l'Ateneo assicura la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo, delegando ai Consigli di Dipartimenti o delle Scuole interdipartimentali la regolamentazione della possibilità di optare per il passaggio ad altri Corsi di Studio attivati con il riconoscimento totale o parziale dei CFU fino quel momento acquisiti nell'ambito del CdS disattivato.

Art. 68

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento e le successive modificazioni entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua emanazione e pubblicazione sul sito di Ateneo.
2. A far tempo dalla sua entrata in vigore sono abrogate, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 67, le disposizioni in contrasto o incompatibili contenute nel precedente regolamento didattico
3. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni normative in vigore.